

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

903^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente MORO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-51

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 53-96

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 97-140

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . Pag. 1

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Convocazione 1

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:**(3428) Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa):

PELLICINI (AN), relatore 2

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2

Approvazione:**(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999:**

CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore 3

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 3

Discussione e approvazione:**(3469) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo****Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000** (Approvato dalla Camera dei deputati):

PELLICINI (AN), relatore Pag. 4

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 4

Approvazione:**(3472) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003** (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore 5

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 5

Approvazione:**(3149-B) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore 6

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 6

Approvazione:**(3546) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004** (Approvato dalla Camera dei deputati):

CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore 7

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	Pag. 7		
Discussione e approvazione:			
(3584) Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005:			
CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore	8		
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	8		
RIGONI (Mar-DL-U)	8, 9		
Approvazione:			
(3585) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002:			
CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore	11		
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	11		
Approvazione:			
(3423) Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999:			
CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore	12		
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	12		
Approvazione:			
(3550) Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997:			
CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore	13		
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	13		
Discussione:			
(3552) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (ore 17,03)			
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:			
CASTAGNETTI (FI), f.f. relatore	Pag. 14		
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	14		
Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2351:			
CASTAGNETTI (FI)	15		
DE ZULUETA (Verdi-Un)	15		
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO			
PRESIDENTE	16		
PASTORE (FI)	16		
DISEGNI DI LEGGE			
Discussione e approvazione:			
(3186-B) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):			
PASTORE (FI), relatore	16, 20, 21 e passim		
TURRONI (Verdi-Un)	17, 19, 22 e passim		
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	18, 21, 22		
PETRINI (Mar-DL-U)	23, 25		
MALAN (FI)	24, 26		
Verifiche del numero legale	26		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .	27		
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI:			
Discussione congiunta del disegno di legge:			
(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)			
e del documento:			
(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2004):			
CHIRILLI (FI), relatore	27		
GRECO (FI), relatore	34, 35		

BASILE (<i>Mar-DL-U</i>)	Pag. 37	Articoli da 14 a 20	Pag. 81
DONATI (<i>Verdi-Un</i>)	39, 49, 50	DISEGNO DI LEGGE N. 3509:	
BEDIN (<i>Mar-DL-U</i>)	41, 46	Articolo 1, allegati A e B ed emendamenti	88
LA MALFA, <i>ministro per le politiche comunitarie</i>	35, 46, 49		
Verifiche del numero legale	49	<i>ALLEGATO B</i>	
SUI LAVORI DEL SENATO		VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	97
PRESIDENTE	50	CONGEDI E MISSIONI	106
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2005	50	GRUPPI PARLAMENTARI	
<i>ALLEGATO A</i>		Variazioni nella composizione	106
RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI		COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	
Disegno di legge n. 3428:		Trasmissione di documenti	106
Articoli 1, 2, 3 e 4	53	COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	
Disegno di legge n. 3323:		Trasmissione di documenti	106
Articoli 1, 2, 3 e 4	54	INSINDACABILITÀ	
Disegno di legge n. 3469:		Deferimento di richieste di deliberazione	107
Articoli 1, 2, 3 e 4	56	DISEGNI DI LEGGE	
Disegno di legge n. 3472:		Trasmissione dalla Camera dei deputati	107
Articoli 1, 2, 3 e 4	57	Assegnazione	107
Disegno di legge n. 3149-B		Ritiro	109
Articoli 1, 2, 3 e 4	59	GOVERNO	
Disegno di legge n. 3546:		Trasmissione di atti per il parere	109
Articoli 1, 2 e 3	61	Trasmissione di atti e documenti	110
Disegno di legge n. 3584:		AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	
Articoli 1, 2 e 3	62	Trasmissione di atti	110
Disegno di legge n. 3585:		CORTE COSTITUZIONALE	
Articoli 1, 2 e 3	63	Presidenza	111
Disegno di legge n. 3423:		Ordinanze relative a conflitto di attribuzione.	111
Articoli 1, 2 e 3	64	CORTE DEI CONTI	
Disegno di legge n. 3550:		Trasmissione di atti	111
Articoli 1, 2 e 3	65	INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI	
Disegno di legge n. 3552:		Annunzio	50
Articoli 1, 2, 3 e 4	66	Interpellanze	112
DISEGNO DI LEGGE N. 3186-B:		Interrogazioni	113
Articoli da 1 a 13	67	<i>ERRATA CORRIGE</i>	<i>140</i>
Emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13 e ordine del giorno	80		
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	81		

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 17 novembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, 23 novembre, alle ore 14, per la votazione di un componente del Consiglio superiore della magistratura e la formazione dell'elenco previsto dal settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

Approvazione del disegno di legge:

(3428) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore PELLICINI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il disegno di legge n. 3428 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3323) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il disegno di legge n. 3323 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3469) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PELLICINI, *relatore*. Sottolinea l'importanza della ratifica di un Accordo che sancisce la rideterminazione del confine italo-austriaco.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il disegno di legge n. 3469 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3472) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 ed il disegno di legge n. 3472 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3149-B) Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione dell'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 3 ed il disegno di legge n. 3149-B nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3546) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 ed il disegno di legge n. 3546 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIGONI (*Mar-DL-U*). La ratifica del Trattato di adesione della Romania e della Bulgaria all'Unione Europea non è un fatto di *routine*, ma riveste un notevole significato politico, in quanto è un ulteriore significativo passo in avanti verso il completamento dell'edificio europeo, entità ideale e culturale prima ancora che economica, esteso dall'Atlantico agli Urali. Di fronte a tali valutazioni è riduttivo soffermarsi sulle preoccupazioni che potrebbe suscitare la libera circolazione di lavoratori di questi due Paesi nei mercati interni, comunque prive di fondamento in quanto il Trattato di adesione, rispettoso della sostenibilità dell'ingresso di nuovi Paesi membri, prevede la graduale applicazione di tale principio. Le difficoltà insorte a seguito della bocciatura del *referendum* francese richiedono un impegno del Governo italiano per il completamento del processo costituente con l'ulteriore ridefinizione dell'assetto istituzionale, ma anche con una ripresa della consapevolezza che la costruzione di una comunità sovranazionale è il contributo peculiare dell'Europa alla civiltà. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Nessa*).

Il Senato approva il disegno di legge n. 3584 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3585) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002*

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni CASTAGNETTI si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 ed il disegno di legge n. 3585 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3423) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999*

PRESIDENTE. Dopo che il senatore CASTAGNETTI, facente funzioni di relatore, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 3423 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(3550) *Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997*

PRESIDENTE. Dopo che il senatore CASTAGNETTI, facente funzioni di relatore, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 3550 nel suo complesso.

Discussione del disegno di legge:

(3552) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

PRESIDENTE. Dopo che il senatore CASTAGNETTI, facente funzioni di relatore, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario VENTUCCI rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il disegno di legge n. 3552 nel suo complesso, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

(2351) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (Relazione orale)*

CASTAGNETTI, *ff. relatore*. In qualità di vice presidente della Commissione esteri e a nome delle Commissioni riunite, chiede un rinvio della discussione alla seduta di domani

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). La richiesta è condivisa, ma il termine del rinvio deve essere tassativo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

PASTORE (*FI*). Chiede l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito alla discussione del disegno di legge n. 3186-B.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3186-B) *Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005* (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

PASTORE, *relatore*. La soppressione dell'articolo 14, dovuta ad un errore materiale da parte dell'altro ramo del Parlamento, non inficia il significato sostanziale del provvedimento, recante norme importanti e condivise di semplificazione della legislazione, di snellimento degli adempimenti amministrativi delle imprese e di riassetto dell'ordinamento notarile.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Il Gruppo, favorevole allo snellimento e alla trasparenza delle procedure amministrative, alla certezza dei tempi della decisione e alla nomina di commissari *ad acta*, è invece contrario all'istituto del silenzio-assenso che, sopprimendo il principio di responsabilità in tema di autorizzazioni, favorisce malversazioni.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Le preoccupazioni espresse rispetto all'istituto del silenzio-assenso sono condivise dal Governo, che sottoporrà i decreti attuativi alla valutazione di una Commissione parlamentare *ad hoc* e si adopererà per limitare a specifiche materie l'ambito di applicazione della cosiddetta norma taglia-leggi.

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo. Passa all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Avverte che la Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 1 a 13 del testo approvato dal Senato. Passa all'esame dell'emendamento 13.0.1, identico al 13.0.2, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 13.

TURRONI (*Verdi-Un*). Al fine di limitare l'ambito di applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.0.1, che tende a ripristinare la lettera *b*) dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato e soppeso dalla Camera dei deputati.

PASTORE, *relatore*. Senza negare l'utilità della precisazione, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti identici, diversamente il parere è contrario, perché la preoccupazione espressa dal senatore Turrone è superabile in via interpretativa. Ricorda peraltro che la soppressione dell'articolo 14 da parte dell'Assemblea di Montecitorio è stato determinato non dalla volontà di impedire la proposta integrazione dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ma da un incidente di voto.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per ragioni di economia dei lavori condivide il parere del relatore e ribadisce che la norma deve essere interpretata nel senso indicato dagli emendamenti.

TURRONI (*Verdi-Un*). Trasforma l'emendamento 13.0.2 nell'ordine del giorno G13.100. (*v. Allegato A*).

PASTORE, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G13.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.0.1 è decaduto.

Il Senato conferma la soppressione dell'articolo 14, votata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poiché i restanti articoli del provvedimento non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, passa alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Conferma il voto contrario espresso dai senatori Verdi nel corso della prima lettura del provvedimento.

PETRINI (*Mar-DL-U*). I senatori della Margherita sono favorevoli al processo di semplificazione normativa e, semmai, lamentano l'inerzia del Governo nel proseguire l'opera avviata in tale direzione dal centrosinistra nella passata legislatura. Il provvedimento in esame, però, suscita riserve, in particolare per quanto riguarda l'eccessiva estensione del principio del silenzio-assenso, con conseguente esposizione al rischio di diminuire l'efficacia dei controlli a tutela degli interessi collettivi e individuali. Per tale ragione conferma il voto negativo espresso dal Gruppo nella precedente lettura. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MALAN (*FI*). Nel dichiarare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, chiede che la votazione finale venga rinviata.

TURRONI (*Verdi-Un*). Non è d'accordo all'accoglimento della proposta del senatore Malan, che ha lo scopo di coprire le assenze nei banchi della maggioranza.

PETRINI (*Mar-DL-U*). La richiesta del senatore Malan è da respingere, anche perché l'inopportuna separazione delle dichiarazioni di voto dalla votazione finale potrebbe condurre all'affermarsi di un principio inaccettabile nell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale sulla proposta di rinvio della votazione finale del disegno di legge n. 3186-B, avanzata dal senatore Malan. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,08.

MALAN (*FI*). Ritira la richiesta di rinvio della votazione finale del disegno di legge n. 3186-B.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 3186-B. (Applausi del senatore Chincarini).

Discussione congiunta del disegno di legge:

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2004)

Presidenza del vice presidente MORO

CHIRILLI, *relatore*. In conformità alla recente riforma introdotta con la legge n. 11 del 2005, che tra le altre disposizioni prevede in via generale il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni, il disegno di legge comunitaria 2005, in aggiunta alle consuete disposizioni per l'adempimento degli obblighi comunitari, adegua l'ordinamento italiano rispetto alle decisioni-quadro e alle decisioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, nonché alle sentenze della Corte di giustizia e alle procedure di infrazione. Il Capo I amplia il novero dei decreti attuativi di direttive che devono essere corredati dalla relazione tecnica del Governo per la valutazione della copertura finanziaria, nonché

dei riferimenti che devono essere rispettati nell'emanazione dei decreti legislativi: oltre agli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, anche quelli contenuti nelle normative comunitarie da adottare e quelli contenuti dalla legge comunitaria annuale. È concessa altresì una delega di tre anni per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive inerenti la trasparenza degli emittenti di valori mobiliari nonché una delega per la disciplina sanzionatoria delle violazioni alla Politica agricola comune e alla Politica dello sviluppo rurale, mentre per quanto attiene alla delega per l'adozione di Testi unici di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie si specifica che tale riordino non provoca aggravamenti per il bilancio dello Stato. Il Capo II reca le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega legislativa, concernenti tra l'altro la classificazione e la restrizione della vendita di materie esplosive e degli articoli pirotecnici o dei giocattoli pirici. Il disegno di legge interviene sull'attuazione dell'ordinanza della Corte di giustizia in materia di obblighi contabili per i produttori di rifiuti pericolosi, nonché sul riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di studio di primo e secondo grado di istruzione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

GRECO, *relatore*. Ad integrazione della relazione scritta sul Documento LXXXVII, n. 5, esprime preliminarmente il rammarico per la decisione di discuterlo congiuntamente al disegno di legge comunitaria, posto che quest'ultimo si riferisce all'anno in corso mentre la Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione riguarda l'anno precedente, rendendo così tardive e in parte inutili le eventuali osservazioni. Sarebbe preferibile istituire una sessione *ad hoc*, analoga a quella per il bilancio dello Stato, in consonanza con quanto ribadito dalla risoluzione approvata dalla Commissione affari esteri lo scorso 9 novembre per un più tempestivo ricevimento dei programmi della Commissione e del Consiglio europei, al fine di imprimere maggiore incisività all'indirizzo parlamentare sull'operato dell'Esecutivo. Per quanto riguarda il merito della Relazione, nel 2004 l'Italia si è impegnata per promuovere una revisione del Patto di stabilità, per il rilancio della strategia di Lisbona e del processo di ratifica della Costituzione europea, nonché per il rafforzamento del partenariato euromediterraneo, all'interno di un consolidamento della politica di vicinato dell'Unione Europea, pur nella salvaguardia dell'Alleanza atlantica. L'Italia, inoltre, ha dato un forte contributo in materia di spazio comune di giustizia, sicurezza e libertà, ma occorre non sottovalutare i problemi indicati dal Comitato di difesa 2000 ed evitare un ridimensionamento delle risorse finanziarie per gli anni 2007-2013, rafforzando le politiche di coesione, proseguendo il finanziamento con fondi strutturali per le aree svantaggiate e sostenendo l'istituzione della tanto attesa Banca Euromediterranea, possibilmente con sede nel Mezzogiorno d'Italia. Infine, è opportuno attivarsi per una rapida attuazione del Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, a favore soprattutto delle piccole e medie imprese, nonché per le liberalizzazioni, in particolare nei settori dell'energia e delle telecomuni-

cazioni, tutelando nel contempo i prodotti *made in Italy*, con la proroga oltre il 31 dicembre 2005 del sistema di monitoraggio preventivo sulle importazioni dai Paesi terzi. (*Applausi dai Gruppi FI e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

BASILE (*Mar-DL-U*). La discussione della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, che andrebbe proceduralmente separata dalla legge comunitaria, è l'occasione per una considerazione delle difficoltà che in questa fase sta attraversando la costruzione europea. La Presidenza inglese non si è distinta per il contributo all'avanzamento dell'Europa ed ha anzi insistito per la restituzione di risorse finanziarie, per cui è auspicabile che le difficoltà sul bilancio possano essere superate attraverso un compromesso non eccessivamente penalizzante per l'Italia; è inoltre auspicabile grande prudenza nell'ulteriore allargamento, in quanto è prioritario il rafforzamento dell'Europa a 25. Il Mezzogiorno richiede un concreto impegno del Governo italiano nella difesa della politica agricola comunitaria e della fiscalità di vantaggio ed inoltre il rafforzamento dell'azione nel settore turistico, utilizzando a tal fine anche i fondi strutturali. A livello internazionale è necessario intensificare i rapporti con le Nazioni Unite, rafforzare la politica di vicinato e ripensare la linea europea nell'Organizzazione mondiale del commercio; infine, il fenomeno migratorio richiede l'adozione di politiche complesse, volte al contrasto dell'immigrazione illegale e al sostegno all'integrazione di quella legale in un'ottica di partenariato con i Paesi di origine. (*Applausi senatori Bedin, Vicini e Greco*).

DONATI (*Verdi-Un*). La legge comunitaria in discussione non risolve il problema dell'incoerenza della legislazione italiana rispetto alla normativa europea; al contrario, l'articolo 12 appesantisce il contenzioso in materia ambientale in quanto non prevede l'obbligo della segnalazione delle attività che producono rifiuti pericolosi e la direttiva sulle acque sarà recepita in tempi eccessivamente lunghi. Appare inoltre grave che il Governo si attribuisca un'autonoma possibilità di recepimento di una direttiva, quella relativa alla protezione delle invenzioni biotecnologiche, molto delicata e politicamente contrastata. Segnala infine la pericolosità dell'articolo 10, che in contrasto con la direttiva comunitaria di cui proclama l'attuazione, dispone una liberalizzazione selvaggia della vendita degli artifici pirotecnici con gravi conseguenze sulla sicurezza. (*Applausi del senatore Bedin*).

BEDIN (*Mar-DL-U*). La legge comunitaria perviene con grave ritardo all'approvazione dell'Assemblea a causa dell'ampliamento che il testo ha subito, prima alla Camera dei deputati e poi nella Commissione del Senato, su impulso del Governo, che non è stato in grado di dotarsi degli strumenti politici e tecnici indispensabili ad adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria. L'Italia è infatti all'ultimo posto della gra-

duatoria nel recepimento delle direttive, preceduta anche dai Paesi di più recente ingresso, mentre si segnala per il più alto numero di procedure di infrazione. Tali inadempienze incidono negativamente sulla qualità della partecipazione italiana all'Europa, perché indeboliscono la politica italiana in sede comunitaria, oltre a determinare un costo aggiuntivo per la pubblica amministrazione. La legge comunitaria è inoltre diventata uno strumento che consente al Governo di superare le divisioni nella maggioranza evitando un confronto in Parlamento; tale utilizzo è quest'anno esemplificato dall'articolo aggiuntivo in materia di risparmio e dall'emendamento per il recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali, che autorizza una delega svincolata da principi e criteri direttivi. È pertanto auspicabile l'adozione di una procedura più trasparente e che nell'esame dell'articolato la maggioranza non si riduca a svolgere un ruolo di pura ratifica delle decisioni governative.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Il ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie ha una lunga tradizione e non è imputabile al Governo Berlusconi; sono pertanto prive di fondamento le notazioni polemiche del senatore Bedin, che anzi si contraddice nel momento in cui stigmatizza l'ampliamento del disegno di legge, che è il risultato dello sforzo del Governo per accelerare l'attuazione della normativa comunitaria. L'esperienza di questa legislatura ha confermato che per evitare il costante inseguimento di una normativa comunitaria in espansione è necessario rivedere le procedure attuative, ad esempio attraverso l'istituzione di apposite sessioni comunitarie e una maggiore responsabilizzazione delle Commissioni parlamentari. Auspica che tali problemi possano essere affrontati privilegiando l'interesse nazionale e si dichiara disponibile a riferire al Senato sulle prospettive finanziarie e sui problemi della Costituzione europea. (*Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN*).

PRESIDENTE. Comunica che gli emendamenti 24.0.101 (testo 2), 24.0.103 e 24.0.104 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 5, del Regolamento, in quanto non risultano respinti in Commissione né si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa. Invita il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5^a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*). Procede quindi all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati, sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

CHIRILLI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.109 e 1.500 (testo 2) e contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DONATI (*Verdi-Un*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 1.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che l'ordine del giorno delle sedute di domani è integrato con l'esame del decreto-legge in materia di influenza aviaria e con la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale in un conflitto di attribuzione. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 23 novembre.

La seduta termina alle ore 19,28.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,35*).

Collegli, mi scuso per il leggero ritardo, di cui sono responsabile, con cui iniziamo i nostri lavori.

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani, mercoledì 23 novembre, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un componente il Consi-

glio superiore della magistratura» e «Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudizi di accusa innanzi alla Corte costituzionale». Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Approvazione del disegno di legge:

(3428) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa) (ore 16,39)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3428, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri e del disegno di legge d'iniziativa governativa.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3323) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (ore 16,42)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3323.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3469) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,44)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3469, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PELLICINI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta... (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, ascoltiamo il relatore.

PELLICINI, *relatore*. Dicevo che si tratta di stabilire le distanze da osservare rispetto al confine di Stato tra Austria e Italia. Il confine venne rideterminato nel 1971; è poi intervenuto l'accordo del 1994, ragion per cui è un provvedimento assolutamente da ratificare perché definisce la questione del nostro confine con l'Austria.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3472) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,46)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3472, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3149-B) *Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ore 16,48)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3149-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli 1 e 2 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Poiché la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 4 del testo approvato dal Senato, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3546) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 16,50)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3546, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3584) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (ore 16,52)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3584.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGONI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGONI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, l'Atto al nostro esame ha l'apparenza di una normale ratifica ed esecuzione di un trattato internazionale, simile in questo ai molti altri provvedimenti che oggi siamo chiamati ad approvare. Può sembrare, quindi, un adempimento scontato, una sorta di ratifica di *routine*, di scarso rilievo politico, della quale liberarsi nel più breve tempo possibile, ma così – a mio giudizio – non è.

Si tratterebbe, in sostanza, di un grave errore, se così pensassimo. Per questo motivo ritengo necessario spendere qualche parola al riguardo e far spendere qualche minuto a quest'Assemblea così distratta.

L'adesione di Romania e Bulgaria all'Unione Europea costituisce un altro significativo passo nella direzione del completamento dell'edificio europeo che, come mi piace spesso ricordare, Papa Giovanni Paolo II profeticamente immaginava esteso dall'Atlantico agli Urali. Questa è la casa comune europea alla quale dobbiamo tendere ed oggi, con l'ingresso di Bulgaria e Romania, tale obiettivo appare più vicino.

In qualcuno l'ingresso di questi due Stati potrebbe suscitare preoccupazioni e perplessità, a causa di condizioni economiche e sociali per molti

versi problematiche in essi presenti: in particolare è facile evocare lo spauracchio di schiere di cittadini rumeni e bulgari pronti a sfruttare la libertà comunitaria di circolazione dei lavoratori ed a trasferirsi sui nostri mercati, aggravando tensioni già presenti.

Si tratterebbe, tuttavia, di una preoccupazione priva di fondamento, rispetto alla quale la portata dell'evento assume un significato estremamente più elevato. Essa è priva di fondamento in quanto, già negli allegati presenti nel trattato di adesione vi è, in particolare, un percorso che per molti anni escluderà l'applicazione integrale del principio di libera circolazione dei lavoratori ed in una prima fase escluderà l'applicazione del principio *tout court*. (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di ridurre il brusìo in Aula.

RIGONI (*Mar-DL-U*). Nessuna preoccupazione sembra, quindi, lecita sotto questo punto di vista. L'Unione Europea fa proprio e valorizza il principio di sostenibilità nella definizione dei rapporti di ingresso dei nuovi membri, ispirando la propria azione a prudenza e gradualità.

A me interessa, però, soprattutto sottolineare quanto riduttiva e miope appaia una prospettiva di analisi dell'atto che stiamo per approvare tutta incentrata su di una visione «difensiva» dei mercati nazionali.

Basti pensare a quello che rappresenta l'ingresso della Romania nell'Unione Europea: l'isola latina nel mondo slavo torna ad essere pienamente congiunta con l'Europa occidentale. Ed ancora: il Paese che ha subito una delle più feroci ed anacronistiche dittature comuniste del secolo appena terminato viene ad essere organicamente inserito in quello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che è l'Europa.

Qualunque problema di ordine economico passa in secondo piano, a mio parere, di fronte a queste considerazioni, che attengono ad una dimensione dell'Europa come entità ideale e culturale, prima che economica.

Va dato poi atto alla Bulgaria di aver realizzato nel corso degli ultimi anni enormi passi in avanti nel campo politico ed economico. Trovo ammirevole che questo Stato nel periodo delle grandi trasformazioni delle istituzioni repubblicane subite abbia mantenuto una così completa e tenace stabilità che ha portato alla ricostruzione di questo Paese.

Del resto, va considerato ed evidenziato come questi due Paesi candidati abbiano superato i diversi test di ammissione, con riferimento alla dimensione politica, a quella economica ed a quella di recepimento dell'*acquis* comunitario.

È giunto quindi il momento di tirare le somme di questo non breve percorso, accogliendo nella casa comune europea questi nuovi inquilini, per volgersi a nuove sfide.

L'ingresso di Romania e Bulgaria nell'Unione costituisce, a mio avviso, un esempio da seguire anche per gli altri Paesi della tormentata regione balcanica: basti pensare alla Serbia e alla Croazia. È di oggi la notizia che la Bosnia-Erzegovina si avvicina al patto di stabilità con l'Unione Europea.

In tale contesto, questi ingressi ci permettono di guardare ancora più ad est, verso i grandi Paesi dell'Oriente europeo – primo tra tutti l'Ucraina; è di oggi l'approvazione da parte del Senato in via definitiva dell'accordo di convenzione consolare tra la Repubblica italiana e quella ucraina – che richiedono l'elaborazione di strategie *ad hoc* anche di lungo periodo, ma che non possiamo dimenticare nella realizzazione della Casa comune europea.

Un'ultima riflessione: la ratifica di questo Trattato invita a un momento politico più forte da parte del nostro Paese, il momento politico europeo nel quale si inserisce questa ratifica continua ad essere problematico ed inquieto.

Lo *shock* conseguente alla bocciatura del *referendum* di ratifica in Francia ed in Olanda non è ancora stato riassorbito a livello europeo e, come dimostra la recente vicenda dell'approvazione del bilancio comunitario, si continua a navigare a vista. Questi sono tutti sintomi di una profonda crisi del processo di unificazione europea, come dimostra il risveglio delle forze nazionalistiche, populistiche e antieuropeistiche in molti Paesi europei.

Proprio nel momento in cui procediamo alla ratifica del Trattato di adesione di due nuovi Stati membri non possiamo, però, esimerci dal ribadire l'importanza del processo costituente avviato a Laeken e proseguito con i lavori della Convenzione europea di cui proprio lei, signor Presidente, è stato uno dei massimi artefici.

La stessa adesione di Romania e Bulgaria è stata negoziata facendo riferimento anche alle disposizioni del Trattato costituzionale e, del resto, un'Europa a 27 membri rende ancora più impellente la ridefinizione delle regole organizzative e decisionali delle istituzioni europee.

L'Italia ha fatto la sua parte, ratificando il Trattato, ma è richiesto un impegno ulteriore di tipo politico, forse ancor di più di tipo ideale. In questo senso spetta innanzitutto al Governo in carica promuovere in seno al Consiglio Europeo le opportune iniziative affinché il processo di ratifica del Trattato non si arresti e si riesca ad uscire quanto prima e quanto meglio dall'*impasse* attuale.

Credo che, poiché oltre il 50 per cento dei cittadini dell'Unione e 11 Stati hanno già ratificato la Costituzione europea, il Governo italiano debba sostenere in sede di Consiglio europeo la necessità che il processo di ratifica sia portato a termine, consentendo ai Paesi che hanno già ratificato la Costituzione e a quelli che la ratificheranno di adottarla se verrà superata la maggioranza degli Stati e della popolazione dell'Unione.

Mi auguro che non manchi l'appoggio del Senato nel suo complesso alla realizzazione di un obiettivo epocale che ci unisce, al di là delle legittime distinzioni tra maggioranza ed opposizione.

Signor Presidente, è lo spirito di solidarietà che deve crescere nel mondo per vincere l'egoismo delle persone e delle Nazioni. La nascita di una comunità politica sovranazionale di cittadini e di Stati è il vero contributo dell'Europa alla civiltà.

È per questa ragione che il nostro contributo non può e non deve più tardare. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Nessa*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Rigoni per queste considerazioni sull'allargamento dell'Unione Europea alla Bulgaria e alla Romania. Una volta che questo Trattato, alla cui ratifica oggi procediamo, sarà ratificato anche da tutti gli altri Paesi membri, Romania e Bulgaria entreranno a far parte effettiva dell'Unione.

Prendo nota delle dichiarazioni del senatore Rigoni anche riguardo ad una auspicata ripresa della discussione sull'adozione del Trattato costituzionale.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3585) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (ore 17)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3585.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, concordo con i contenuti della relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3423) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 (ore 17,01)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3423.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3550) *Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (ore 17,02)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3550.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(3552) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale del Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (ore 17,03)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3552.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

CASTAGNETTI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con la relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, con il seguente titolo: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

È approvato.

Ringrazio i colleghi per le undici ratifiche che sono state approvate molto rapidamente dal Senato. Spesso lo Stato italiano, per varie ragioni della nostra amministrazione, porta all'esame del Parlamento con considerevole ritardo le ratifiche di Accordi internazionali. Mi pare che oggi sia stato compiuto un buon lavoro, di cui ringrazio nuovamente i colleghi.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2351 (ore 17,04)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2351.

CASTAGNETTI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (*FI*). In qualità di vice presidente della 3a Commissione, chiedo, a nome delle Commissioni riunite, che la discussione di questo provvedimento sia rinviata a domani.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*Verdi-Un*). Signor Presidente, credo che la richiesta di rinvio sia condivisibile. Quello che ritengo importante è avere la certezza che il provvedimento si discuta domani, in quanto esso aspetta il voto dell'Aula da quasi due anni. Il provvedimento richiama la Convenzione di Palermo; siamo tra i pochi Paesi che non l'hanno ancora ratificata.

Il motivo della richiesta di rinvio è di consentire ai relatori un'appropriata preparazione.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno. Al prossimo punto vi è la legge comunitaria, mentre al successivo è previsto l'esame della legge di semplificazione, molto più semplice sia come materia sia per numero di emendamenti: la mia proposta è quindi di passare subito all'esame del disegno di legge n. 3186-B.

La Camera ha rinviato il provvedimento al Senato – dove peraltro aveva avuto il voto favorevole anche di parte dell'opposizione – perché ha abrogato un articolo non decisivo; pertanto, la seconda lettura del Senato sarebbe estremamente rapida e potrebbe portare ad una conclusione in tempi brevissimi, consentendo una rapida entrata in vigore della legge, a cui anche parte dell'opposizione tiene molto, che risponde ad una forte aspettativa delle categorie.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3186-B) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 17,07**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3186, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al testo del Senato. Esso contiene importanti norme; ricordo, fra le altre, quella volta a semplificare il sistema delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività d'impresa, il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato ed anche la norma cosiddetta taglia-leggi, una norma di portata generale di semplificazione della legislazione.

La Camera dei deputati, nell'approvazione, è incorsa in un incidente tecnico di percorso. Si è trattato di un errore materiale nella votazione, a seguito della quale è stato cancellato l'articolo 14, peraltro tendente a migliorare la formulazione della normativa relativa al silenzio-assenso, la cui abrogazione, però, nulla aggiunge o toglie al valore politico della legge, ed anche al suo contenuto precettivo. Infatti, l'abrogazione dell'articolo 14 può essere superata con un'interpretazione accorta delle norme sulle quali quell'articolo interveniva.

Per questo credo si possa utilmente e celermente definire questo disegno di legge che – ripeto – è atteso dalle categorie interessate e può essere estremamente importante nel prosieguo della legislazione, soprattutto per la prossima legislatura, quando queste deleghe saranno pienamente operative ed attuabili in concreto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, ci eravamo già espressi sulla materia, quando è stata esaminata per la prima volta in questo ramo del Parlamento. Oggi, con soddisfazione – credo di dire la verità – prendiamo atto della soppressione dell'articolo 14, che modificava due articoli della legge n. 241 del 1990 relativi al silenzio-assenso.

Sul tema – i colleghi lo ricorderanno – avevamo lungamente dibattuto in prima lettura al Senato proprio per evitare quella che considero una vera e propria iattura. Il silenzio-assenso – lo ribadisco in Aula – è lo strumento più utile ai mascalzoni, ai ladri, agli imbrogliatori, ai tangenzialisti, a tutti coloro che fanno della malversazione la loro attività principale. Non devono metterci, infatti, né la faccia né la firma. È sufficiente lasciare le carte da una parte perché il meccanismo compia tutti i suoi effetti, sia quelli tangenzialisti e di malaffare, sia quelli autorizzativi. Per questo, ci siamo sempre battuti contro questa vera e propria vergogna.

Sono per rendere più semplici, lineari e chiare le procedure; sono a favore di tempi certi, di commissari *ad acta*, istituiti luogo per luogo, senza doverli necessariamente nominare tutte le volte. Tuttavia, non posso che mantenere la contrarietà totale ed assoluta, mia e dei Verdi, nei confronti di un istituto che nel nostro Paese, per come lo abbiamo conosciuto, significa consentire il malaffare, senza che nessuno se ne debba neppure assumere la paternità. Questo è il dato di fatto che si cela dietro tutte le norme di silenzio-assenso, non a caso ogni volta proposte e riproposte dalla «Casa abusiva delle libertà».

Ebbene, siamo particolarmente lieti che l'articolo 14 sia scomparso. Ci batteremo contro il meccanismo del silenzio-assenso, ma secondo le indicazioni che ho appena dato. Vogliamo che vi siano persone responsabili degli atti autorizzativi, che mettano la loro firma, che assumano responsabilità precise; dopodiché si potrà verificare se le autorizzazioni concesse rispettano le leggi, le norme, i piani. Nel caso non li rispettino, dovrà essere previsto che il soggetto che ha apposto la sua firma sotto l'autorizza-

zione sia chiamato a rispondere dell'inosservanza delle norme e delle leggi.

Si è ragionato in questa sede di silenzio-assenso sempre in termini di snellimento e di abbreviazione dei tempi e al riguardo quello che abbiamo potuto vedere non dà certo ragione ai proponenti della norma, bensì a noi che abbiamo sempre temuto che dietro ciò si nascondesse il peggio.

Invito, pertanto, tutti a riflettere sul tema e, soprattutto, ad elaborare proposte che tengano maggiormente conto della realtà del nostro Paese, dell'inefficienza, ma anche, molto spesso, della propensione a gabbare le leggi di tanta parte degli operatori economici del nostro Paese, soprattutto quando queste riguardano l'edilizia.

Non a caso, abbiamo avuto, da questo Governo, tre condoni edilizi, due sanatorie e due cancellazioni dei reati concernenti le violazioni commesse a danno del patrimonio storico-artistico della Nazione. Ciò significa che c'è un'ampia base, peraltro stimolata da continue promesse di condono (condono diventato ormai un fatto connaturato all'azione amministrativa e politica del centro-destra), nella quale allignano sostenitori del condono comunque, ovunque e in ogni luogo. Aggiungo che vi allignano anche taluni abusivisti incalliti, alcuni dei quali condannati dai soliti giudici, probabilmente comunisti, ma che per quel che mi riguarda sono magistrati che hanno svolto bene il loro lavoro, posto che hanno condannato persone che in alcuni casi hanno manomesso parti del patrimonio storico-artistico della Nazione, in altri hanno violato le norme edilizie ed urbanistiche.

Non posso, pertanto, che essere lieto della soppressione dell'articolo 14, sperando che in un futuro prossimo si riesca a cancellare tutte le norme in materia di silenzio-assenso contenute nella nostra legislazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poichè il relatore non intende intervenire in replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ringrazio innanzitutto per l'accoglimento della richiesta di inversione dell'ordine del giorno e per aver dato l'opportunità di affrontare un aspetto residuale del disegno di legge al nostro esame, alla cui definizione il Senato ha contribuito in maniera particolare, fornendo un rilevante contributo.

Desidero, in primo luogo, rispondere alle preoccupazioni manifestate dal senatore Turrone, che resta fedele alle sue tesi, nonché alle perplessità già espresse in questa Aula e anche nella competente Commissione. Cercheremo, quindi, di fare in modo che tali preoccupazioni non diventino concrete. Lo faremo innanzitutto – lo voglio ricordare – con l'istituzione di una Commissione parlamentare *ad hoc*, prevista dal testo in esame, che sarà chiamata ad esaminare i decreti attuativi; in proposito, anticipo che sia il Governo che la Commissione – quando sarà istituita – faranno proprie le preoccupazioni del senatore Turrone.

Il presente provvedimento è importante per tante ragioni, si pensi soltanto alla semplificazione degli adempimenti delle imprese. Tutte le forze politiche, sia dell'uno che dell'altro ramo del Parlamento, hanno sempre sottolineato che sovente la nostra legislazione non tiene conto delle esigenze del mercato e dell'impresa. Ebbene, in questo provvedimento sono state elaborate dai relatori, e comunque da tutti i Gruppi politici presenti nelle Commissioni di merito, norme che tendono in qualche modo a semplificare la burocrazia e a rendere più agevole per le istituzioni pubbliche aiutare il funzionamento del mercato, soprattutto l'attività delle imprese, in particolare di quelle piccole.

Per quanto riguarda il silenzio-assenso, certamente lei è preoccupato, senatore Turrone, ma la preoccupazione è anche nostra. Non è che adottiamo il silenzio-assenso per tutti i settori e per tutte le materie, perché – come lei sa – in questo disegno di legge sono, ad esempio, esclusi i cosiddetti settori dedicati: la sicurezza, i diritti fondamentali, l'immigrazione e altri.

Abbiamo già individuato alcune materie che dovranno essere oggetto di particolare attenzione quando si concretizzeranno realmente le norme da abrogare dal nostro ordinamento. C'è però una clausola generale che potrebbe in qualche modo rendere meno preoccupata la posizione del senatore Turrone e di quant'altri in quest'Aula dovessero averla, quella della continua possibilità di incrementare nel cosiddetto taglia-leggi i settori da escludere.

Quindi, è uno sforzo che tutti noi c'impegniamo a fare affinché il «taglia-leggi» (lo smaltimento dell'enorme *stock* normativo, come dicono anche gli osservatori internazionali), lungamente atteso, possa avvenire in maniera utile per il mercato, per gli imprenditori, per le istituzioni, nel rispetto dei diritti soggettivi e delle garanzie dei cittadini, andando in direzione degli obiettivi sui quali tutti abbiamo concordato.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati non ha modificato gli articoli da 1 a 13 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 13.0.1, identico all'emendamento 13.0.2, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 13, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-Un). Signor Presidente, la riproposizione di questa parte dell'articolo che era stato soppresso è importante perché conteneva un limite, come diceva giustamente, e non posso che condividere, il sottosegretario Saporito. Vorrei però che qualche volta alle parole pronunciate corrispondessero degli atti.

Questo punto, che avevamo introdotto con un nostro emendamento al testo precedente, è molto importante perché porta alla limitazione dell'esercizio del silenzio-assenso.

Signor Presidente, per questo motivo raccomando, dato che non siamo di fronte ad un decreto-legge in scadenza, l'approvazione di questo emendamento che tende a correggere l'errore commesso, come diceva il senatore Pastore, alla Camera.

Nel merito, sono molto contento che sia stato cancellato il riferimento di cui alla lettera *a*), ma sono dispiaciuto che sia stato soppressa la parte che molto chiaramente indicava la non applicazione della norma alle istanze: infatti, se ricordate, il testo della legge n. 241 del 1990 a questo proposito era piuttosto ambiguo e con l'indicazione della non applicazione alle istanze lo avevamo chiarito molto bene.

Prima di passare al voto, vorrei chiedere al Presidente e al rappresentante del Governo se non ci troviamo nella condizione di ripristinare almeno questa parte della norma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, se non si trattasse di una lettura che assumo come definitiva per ragioni di economia dei lavori, dovrei esprimere un parere favorevole perché lo avevo già espresso in Commissione, ma ora il testo arriva in Aula dalla Commissione con questa formulazione.

Il senatore Turroni però ricorderà anche che, quando lui presentò questa proposta emendativa all'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, sia nel momento in cui l'articolo è nato (mi riferisco al famoso decreto sulla competitività), sia in sede di legge di semplificazione, quindi di correzione, ho sempre detto che probabilmente la preoccupazione del senatore Turroni poteva essere superata in via interpretativa. La norma, infatti, parla di atti e procedimenti che, nel linguaggio del diritto amministrativo, comprendono tutto ciò che fa parte della procedura che nasce certamente con un'istanza, con un'iniziativa d'ufficio e termina poi con l'atto finale da parte della pubblica amministrazione e così via.

Ritengo quindi e confermo che la dizione dell'attuale testo dell'articolo 20 citato in materia di silenzio-assenso si riferisce certamente anche alle istanze; non nego però che potrebbe essere utile una precisazione. Tuttavia, per la sede, per le modalità con cui verrebbe apportata – nel senso che tale precisazione comporterebbe una modifica della legge – e ritenendo, anche in base alle dichiarazioni che stiamo svolgendo ora, in quest'Aula, e a quelle che sono state fatte prima in Commissione, che si possa superare agevolmente questa che può sembrare una lacuna, inviterei i presentatori a ritirare gli emendamenti, in quanto ritengo che comunque non si modifichi la sostanza della formula già adottata dall'articolo 20 di cui stiamo discutendo.

Pertanto, il mio parere su questi emendamenti, ove non si addivenisse al ritiro, è contrario, per le ragioni, direi, non di merito, ma di metodo che ho appena enunciato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ha ragione il relatore. Ci troviamo di fronte alla richiesta di ripristino di un testo che quest'Aula aveva approvato e su cui il Governo era d'accordo. Mi domando, però: ci conviene fare un braccio di ferro con l'altro ramo del Parlamento, che ha soppresso solo queste norme di cui stiamo parlando? Avrei un dubbio sulla legittimità dell'ammissibilità del ripristino di un articolo che è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia, posso dire qui che il Governo interpreterà l'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 nel senso dell'integrazione qui proposta, tenendo conto che è volontà di questo ramo del Parlamento, e quindi anche del Governo, interpretare l'articolo nel senso che le istanze sono incluse fra gli elementi a cui si riferisce espressamente l'articolo 20 medesimo.

Sono quindi d'accordo con il relatore di approvare la sostanza della richiesta dei presentatori di questo emendamento, però – chiedo scusa come Governo – devo dire di no all'emendamento, pur apprezzandone ovviamente le motivazioni, per non creare uno scontro con l'altro ramo del Parlamento.

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, c'è un argomento che ho dimenticato.

Voglio anche ricordare ai colleghi, in particolare al senatore Turroni, che la soppressione dell'articolo 14 del disegno di legge al nostro esame, che contiene appunto questo riferimento alle istanze, è stata dovuta (questo risulta dagli atti della Camera) non da una volontà della Camera stessa di sopprimere questa parte (ragion per cui, se così fosse stato, si sarebbe posto poi un problema anche in via interpretativa dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990), ma da un incidente di voto. Infatti, se ben ricordo, si votava il mantenimento dell'articolo, mentre alcuni pensavano che si votasse l'emendamento, pertanto, anche deputati della maggioranza votarono involontariamente per la soppressione dell'articolo; vi fu poi una dichiarazione del presidente Casini il quale, di fronte alle rimostranze, confermò il voto, perché non si poteva tornare indietro.

Da tutto questo dibattito è emerso chiaramente che quello della Camera non è stato un voto contro la sostanza dell'articolo 14, ma è stato solo un incidente di percorso, perché la discussione di questo disegno di legge si era inserita in un momento di confronto piuttosto acceso tra maggioranza e opposizione.

Anche questo è un elemento di valutazione per ritenere che il testo dell'articolo 20 della legge n. 241 comunque debba essere letto in maniera chiara nel senso che le istanze fanno parte degli atti e dei procedimenti amministrativi cui la norma si riferisce.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, come ha ascoltato, il relatore ed il rappresentante del Governo, nella sostanza, condividono le sue ragioni, ma ritengono che l'articolo 20 sarebbe onnicomprensivo, per cui la invitano a ritirare l'emendamento presentato. Accoglie tale invito?

TURRONI (*Verdi-Un*). Prendo atto volentieri delle parole dette dal presidente Pastore e dal sottosegretario Saporito.

Sarei pertanto disposto a ritirare l'emendamento 13.0.2, sostituendolo con un ordine del giorno semplicissimo. Poi, caso mai, si tratterà di chiarire il dettaglio, ma l'ordine del giorno dovrebbe specificare che alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, le parole «non si applicano» si riferiscono anche alle istanze presentate, in modo che il Parlamento non solo sancisca quello che è stato espresso dal presidente Pastore e riconosciuto dal sottosegretario Saporito, ma, attraverso un atto concreto, vincoli il Governo, ed eventualmente altri soggetti, a dare la suddetta interpretazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

PASTORE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto in votazione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 13.0.1, identico al 13.0.2, è decaduto.

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 14 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Poiché gli articoli da 14 a 20 sono identici, rispettivamente, agli articoli da 15 a 21 del testo approvato dal Senato, passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, non intendo far perdere ulteriore tempo ai colleghi; del resto, non dobbiamo aggiungere nulla a quanto detto nel corso dell'esame in prima lettura, che confermiamo anche in questa circostanza. Il voto dei senatori Verdi è contrario al provvedimento in esame.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando è già stato ampiamente valutato sia in Commissione che in Aula ed è tornato alla nostra attenzione sostanzialmente per quel disagio che è stato qui illustrato dal presidente Pastore, dal Sottosegretario e dal collega Turroni. Non è quindi il caso di dilungarsi rispetto a quanto già rilevato.

In estrema sintesi, noi siamo senz'altro favorevoli al principio di una legge di semplificazione, anzi nella scorsa legislatura avevamo avviato questo *iter* e caso mai abbiamo lamentato l'inerzia del Governo nel continuare in questa opera. Siamo dunque assolutamente felici che questo provvedimento sia arrivato all'esame dell'Aula e possa essere approvato.

Nel merito, al di là del principio generale delle leggi di semplificazione, che sicuramente approviamo, abbiamo espresso alcune riserve, in particolare per quanto riguarda il silenzio-assenso. È stata capovolta la logica, per cui non si rilevano le fattispecie nelle quali il silenzio-assenso ha validità, bensì si afferma una validità del silenzio-assenso in tutti gli atti, eccetto quelli che esigono condizioni di particolare garanzia.

In questa inversione di logica, però, vediamo comunque un elemento problematico. Infatti, applicare il silenzio-assenso a numerosissime fattispecie – lo avevamo fatto noi precedentemente – significa anche esaminarle singolarmente nei loro possibili effetti. Viceversa, il capovolgimento della logica fa venir meno questa specifica e puntuale analisi e quindi espone inevitabilmente a situazioni di scarsa efficacia.

Naturalmente, la legge di semplificazione ha una finalità, quella di rendere efficace la legislazione, nella tutela sia degli interessi collettivi, sia di quelli individuali, rendendo il più possibile agevole la libera iniziativa e le attività delle imprese, delle famiglie e delle pubbliche amministrazioni.

In questa logica dobbiamo stare attenti che non si creino degli effetti paradossali. Un esempio è stato fatto: il silenzio-assenso di fronte a una concessione edilizia può non essere elemento sufficiente per garantire l'imprenditore nel momento in cui chiede un credito bancario per quella attività. Il creditore potrebbe naturalmente volere una giustificazione più ampia di una mancanza di ostacolo da parte della pubblica amministrazione. Questo è uno degli esempi di come tale meccanismo può rivelarsi di intralcio piuttosto che di facilitazione.

Queste erano le riserve che noi avevamo espresso e che dobbiamo mantenere anche di fronte a quest'ulteriore lettura.

Rimarco un fatto: sul presente provvedimento c'è stato un ampio dialogo, una collaborazione fra maggioranza e opposizione che è stata in alcune situazioni anche proficua. Ciò non di meno, pur rilevando ciò, non possiamo non esprimere alcune riserve nel merito pur apprezzando talune posizioni. Per questo il nostro voto sarà negativo, come era già stato nella precedente lettura, pur confermando quello spirito di collaborazione costruttivo che ha fin qui segnato il cammino di questa legge. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

MALAN (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia: per quanto concerne le motivazioni, mi rimetto a quanto è stato detto dal relatore.

Apprezzando il fatto che c'è stata una collaborazione tra maggioranza ed opposizione su questo provvedimento, ritengo che il provvedimento arriverebbe sicuramente all'approvazione da parte dell'Aula. Tuttavia, poiché è previsto il voto finale mediante procedimento elettronico, vorrei proporre di rinviarlo ad altro momento, ad esempio abbinandolo al voto sulla legge comunitaria per la quale il Regolamento prevede la stessa procedura. In tal modo, si può proseguire con l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Malan, lei propone di rinviare il voto finale a domani mattina o in ogni caso a più tardi?

MALAN (*FI*). Sì, signor Presidente, in coincidenza con quello della legge comunitaria o più tardi.

TURRONI (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, pur con tutto lo spirito di collaborazione, onestamente non possiamo però passare sopra al fatto che anche oggi pomeriggio la maggioranza non è presente in Aula. Se questo provvedimento venisse posto in votazione adesso, non vedrebbe la maggioranza presente in Aula.

Signor Presidente, pur – ripeto – con tutto lo spirito di collaborazione, non posso non far notare questo fatto: la richiesta del senatore Malan, molto esplicita in questo senso, dimostra ancora un volta che la maggioranza non c'è.

Il fatto che la maggioranza non sia presente non consente di lavorare bene, così come vorrebbero i Regolamenti parlamentari e come richiede il buon lavoro che si svolge in Parlamento.

La maggioranza deve essere presente, deve proporre i disegni di legge di sua iniziativa e deve sostenerli. Sarebbe troppo comodo rinviare la loro votazione finale al momento in cui verrà posta la questione di fiducia su qualche altro disegno di legge, così come è accaduto qualche giorno fa quando, in occasione della discussione della questione di fiducia sul disegno di legge finanziaria, siete riusciti ad approvare norme che non sarebbero mai state approvate a causa della vostra assenza. Ora cercate di radunare i vostri colleghi sfruttando la discussione del disegno di legge comunitaria per poi votare i provvedimenti tutti insieme.

Questo non è il modo corretto con cui devono essere esaminati i disegni di legge in Aula.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ho appena detto che da parte nostra c'è stata la più ampia collaborazione nell'esaminare il disegno di legge in titolo e intendiamo mantenerla. La questione posta dal senatore Malan è però di tipo regolamentare-procedurale.

Separare le dichiarazioni di voto dal voto finale è assolutamente innaturale, perché ciò significa che il voto verrà precipitato in quest'Aula in un certo momento, in una situazione di difficile comprensione da parte dell'Assemblea. Se estendessimo tale principio oltre misura, finiremmo per riservare un tempo definito dall'Assemblea alle votazioni di quanto in altro momento è stato discusso, dibattuto, approfondito. Questo rappresenterebbe sicuramente una deformazione dell'ordine dei nostri lavori che consideriamo inaccettabile.

Signor Presidente, ritengo che se il senatore Malan avesse voluto differire il voto finale del provvedimento in esame avrebbe dovuto più correttamente chiedere un'inversione dell'ordine del giorno dopo la votazione degli articoli, introducendo altro elemento e riservando quindi le dichiarazioni di voto e il voto finale ad altro momento. In tal modo, si sarebbe potuta mantenere la compattezza tra le dichiarazioni di voto e il voto stesso. Questo è un elemento fondamentale dei nostri lavori.

Se accettassimo un simile principio, potremmo immaginare che a un dato momento si raggruppino tutte le votazioni in un certo arco di tempo, che sia un quarto d'ora o mezz'ora di un certo giorno di una certa settimana. Questo modo di procedere è assolutamente aberrante e credo che lo percepiscano tutti i colleghi. In tal modo, si raggrupperebbe una serie di votazioni su argomenti difficilmente percepibili nella loro sostanza.

Signor Presidente, ribadisco la nostra collaborazione in merito ai contenuti del provvedimento in esame, ma sotto il profilo procedurale non posso non dissentire dalla richiesta avanzata dal senatore Malan.

PRESIDENTE. Senatore Malan, insiste nella sua richiesta?

MALAN (FI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione della richiesta, avanzata dal senatore Malan.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Noto che sono accese alcune luci senza che queste corrispondano a senatori presenti.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,08).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3186-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, ho ascoltato quanto detto dagli esponenti dell'opposizione contrari al rinvio del voto. La mia richiesta di rinvio era volta a un'approvazione senza intoppi della legge di semplificazione. Ritiro tale proposta e chiedo si proceda al voto della legge di semplificazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). *(Applausi del senatore Chincarini).*

Discussione congiunta del disegno di legge:

(3509) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) *(Relazione orale)*

e del documento:

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (anno 2004) (ore 18,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 3509 e del Documento LXXXVII, n. 5.

Il relatore sul disegno di legge n. 3509, senatore Chirilli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CHIRILLI, *relatore*. Signor Ministro, signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge comunitaria 2005, è la prima legge comunitaria successiva all'entrata in vigore della legge n. 11 del 2005, di riforma della legge La Pergola, che ha ampliato e precisato i contenuti di questo strumento legislativo, in ragione della necessità di adeguarlo all'evoluzione intervenuta in ambito comunitario e nell'assetto costituzionale nazionale.

Tra le novità che la legge n. 11 del 2005 ha introdotto in relazione alla legge comunitaria, occorre rilevare anzitutto l'articolo 9, ove si prevede – per quanto riguarda i contenuti della legge comunitaria – che l'adeguamento all'ordinamento comunitario riguardi ora anche le decisioni quadro e le decisioni adottate nell'ambito della cooperazione di polizia giudiziaria in materia penale, oltre agli altri atti comunitari quali direttive e regolamenti e alle procedure d'infrazione e relative sentenze della Corte di giustizia.

A questi contenuti della legge comunitaria annuale, la legge n. 11 ha aggiunto altresì le eventuali disposizioni per dare esecuzione ai trattati in-

ternazionali conclusi dalle istituzioni europee; i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni; le eventuali deleghe al Governo, nelle materie di competenza esclusiva regionale, per l'emanazione di norme sanzionatorie penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle Regioni; e le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione.

Nell'ambito dell'attuazione in via regolamentare della normativa comunitaria, che la legge comunitaria ha la facoltà di disporre, le novità introdotte dall'articolo 11 della legge n. 11 del 2005, riguardano la distinzione tra riserva di legge e riserva assoluta di legge. Nel caso di materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Governo può procedere all'attuazione in via regolamentare solo se la legge comunitaria lo dispone espressamente, mentre per le materie che rientrano nella semplice riserva di legge, il Governo è libero di dare attuazione alle norme comunitarie con decreto ministeriale o interministeriale, senza necessità che la legge comunitaria lo preveda espressamente. Per quanto riguarda in particolare il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni, di cui al citato articolo 117, comma 5, della Costituzione, si ricorda che le ultime tre leggi comunitarie prevedevano espressamente questo potere.

Si tratta di un meccanismo suppletivo, anticipato e cedevole, che consente al Governo di emanare anticipatamente disposizioni per il recepimento di direttive che concernono materie di competenza regionale, la cui efficacia tuttavia si esplica a partire dal momento dell'inadempimento (ovvero a decorrere dal termine per l'attuazione, stabilito dalla direttiva stessa) e fino al momento dell'entrata in vigore della normativa di attuazione regionale.

Una simile previsione era contenuta anche nel disegno di legge comunitaria 2005 presentato all'altro ramo del Parlamento, ma è stata espunta nel corso dell'esame presso la XIV Commissione della Camera e sostituita con un rinvio alle corrispondenti norme della legge n. 11 del 2005. Quest'ultima prevede infatti questo meccanismo in via generale all'articolo 9, comma 1, lettera *h*), all'articolo 11, comma 8, all'articolo 13, comma 2, e all'articolo 16, comma 3, e ne prevede la applicabilità non solo alle fonti normative primarie, ma anche alle norme di attuazione in via regolamentare e amministrativa.

Presidenza del vice presidente MORO (ore 18,15)

(Segue CHIRILLI, *relatore*). Analogamente a quanto prevedeva la legge La Pergola, la legge n. 11 prevede che le modifiche alle direttive possano essere attuate in via regolamentare. A ciò si aggiunge una novità che riguarda le «norme comunitarie che modificano modalità esecutive e

caratteristiche tecniche di direttive già recepite». Per questo tipo di norme «tecniche», l'articolo 13 della legge n. 11 prevede l'attuazione con decreto ministeriale. Infine, occorre ricordare che la legge n. 11 prevede all'articolo 10 la possibilità di dare attuazione ad atti normativi comunitari o sentenze di organi giurisdizionali europei mediante leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria dell'anno in corso.

Riguardo al disegno di legge in esame, ai quindici articoli originari sono stati aggiunti, nel corso dell'esame in Commissione, altri nove articoli. Ai due consueti allegati si è aggiunto l'allegato C recante le direttive da attuare in via regolamentare.

Al Capo I, la legge comunitaria per il 2005 prevede come di consueto le disposizioni generali per l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 1 reca la delega di 18 mesi per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. Il termine dei 18 mesi è tuttavia prorogato di ulteriori 90 giorni qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega. I decreti legislativi di attuazione delle direttive dell'allegato B, nonché – qualora siano previste sanzioni penali – quelli dell'allegato A, sono sottoposti al parere parlamentare che deve essere espresso entro 40 giorni.

Il comma 4 prevede inoltre che i decreti di attuazione di talune direttive siano corredati della relazione tecnica. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate da tali Commissioni, ritrasmette alle Camere i testi per i pareri definitivi. Si tratta di una norma introdotta dalla XIV Commissione della Camera, in analogia alla precedente legge comunitaria per il 2004. Le direttive elencate, per le quali è richiesta la relazione tecnica, sono state ampliate secondo le indicazioni espresse dalla Commissione bilancio.

Il comma 5, invece, prevede una ulteriore delega di 18 mesi, a partire dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di attuazione, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive.

Un elemento di novità è dato dal comma 6 – introdotto in sede di esame presso la XIV Commissione della Camera – che prevede una delega di tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/109/CE (inerente la trasparenza degli emittenti di valori mobiliari) per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, la cui necessità deriva dalle modifiche che potranno essere introdotte dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva, al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e di assicurare l'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria.

Il comma 7, invece, riportava il contenuto delle disposizioni della legge n. 11 del 2005, relative al citato meccanismo suppletivo, anticipato e cedevole di attuazione della normativa comunitaria nelle materie di competenza regionale. Come già accennato, tale contenuto è stato espunto dal comma 7, e sostituito con un mero rinvio alla medesima legge n. 11.

Il comma 8 riprende il testo dell'analogo comma della legge comunitaria 2004, prevedendo che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento in merito alla mancata attuazione di direttive, dopo quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva stessa, al fine di dare conto del ritardo. Inoltre, ogni quattro mesi, il Governo deve informare le Camere sull'attuazione delle norme comunitarie da parte delle Regioni.

Anche il comma 9 riprende l'analogo testo contenuto nella legge comunitaria 2004, disponendo che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, ritrasmette, con le sue osservazioni, i testi di attuazione alle Camere per un secondo parere parlamentare. Il doppio parere, tuttavia dovrà essere emanato non più entro venti giorni, ma entro trenta giorni.

L'articolo 2 reca una novella al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 11 del 2005, relativo alle deleghe contenute in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale. Si tratta di una modifica diretta ad integrare e precisare meglio i princìpi e criteri direttivi in base ai quali devono essere emanati i decreti legislativi di attuazione.

In particolare, mentre l'attuale articolo 10 della legge n. 11 prevede che i decreti legislativi siano adottati solamente nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge comunitaria annuale per l'anno di riferimento, la modifica contenuta nell'articolo 2 in esame prevede che essi siano adottati: nel rispetto degli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega; nel rispetto di quelli contenuti nelle stesse normative comunitarie da adottare; e, ove non in contrasto con il diritto comunitario, nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla legge comunitaria annuale per l'anno di riferimento.

Nessun elemento di novità è stato introdotto nella struttura del testo dell'articolo 3, che reca i princìpi e criteri direttivi generali di delega, rispetto al corrispondente articolo della legge comunitaria per il 2004.

Alcune modifiche sono state introdotte nel corso dell'esame in Commissione, in ossequio alle osservazioni avanzate dalla Commissione giustizia.

La Commissione ha poi approvato un emendamento del Governo con cui è stato introdotto l'articolo 4 recante una delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di politica agricola comune e di politica dello sviluppo rurale.

L'articolo 5 reca la consueta delega biennale al Governo per l'emanazione delle disposizioni sanzionatorie relative alla violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

Anche l'articolo 6, che reca le disposizioni relative agli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie, è rimasto invariato rispetto alla legge comunitaria precedente, salvo che il disposto del comma 1 è stato sostituito – in sede di esame presso l'Assemblea della Camera – da un rinvio alla corrispondente norma della legge n. 11.

L'articolo 7, recante autorizzazione al Governo per dare attuazione in via regolamentare alle direttive contenute nell'allegato C, è stato intro-

dotto con un emendamento del Governo. Si tratta di due direttive meramente modificative della direttiva 2001/25/CE inerente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, la cui normativa trova attuazione nell'ordinamento nazionale con il DPR 9 maggio 2001, n. 324.

Infine, anche l'articolo 8, che prevede una delega di diciotto mesi per l'adozione di testi unici ai fini di un riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, non ha subito modifiche rispetto alle precedenti legge comunitarie, salvo la specifica – sollecitata dalla Commissione bilancio – che tale riordino dovrà essere attuato senza gravare sul bilancio dello Stato.

Il Capo II del disegno di legge comunitaria 2005 reca le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega legislativa.

L'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, con un emendamento del Governo e sul quale pende tuttavia un ulteriore emendamento soppressivo, reca la delega per l'attuazione della cosiddetta direttiva prospetti, la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari. Si tratta di un articolo di tenore corrispondente all'articolo 12 del disegno di legge sulla tutela del risparmio attualmente all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 10 reca una modifica all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernente le restrizioni alla vendita di materie esplodenti e i correlati obblighi di registrazione e di comunicazione all'autorità di polizia. Si tratta di una modifica che – come evidenziato nella relazione governativa – risulta essere propedeutica al successivo recepimento della direttiva 2004/57/CE, di modifica della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di esplosivi per uso civile.

La direttiva 93/15/CEE è stata attuata in Italia con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dal suo regolamento di esecuzione, approvato con il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, ed ha classificato i prodotti esplodenti in cinque categorie, di cui la 5^o è a sua volta suddivisa in cinque gruppi. Quindi la direttiva 2004/57/CE chiarisce la categoria di appartenenza di taluni tra i prodotti, contemplati dalla direttiva 93/15/CEE, che sono risultati suscettibili di una duplice funzione, in quanto utilizzabili sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Al fine di assicurare un'applicazione coerente e uniforme della disciplina, la direttiva 2004/57/CE ha quindi provveduto ad identificare tali prodotti come esplosivi o come articoli pirotecnici, a seconda della loro caratteristica predominante.

Tuttavia, nell'ambito dell'ordinamento nazionale il decreto ministeriale 4 aprile 1973 ha escluso dal novero degli esplosivi i manufatti pirotecnici. Pertanto una riclassificazione dei manufatti pirotecnici, ai sensi della direttiva 2004/57/CE, potrebbe ricondurli – a seconda dei casi – nell'ambito dei prodotti esplosivi, assoggettandoli alla rigida disciplina di vendita recata dal citato articolo 55 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che prevede il requisito del porto d'armi o del nulla

osta per l'acquirente, come anche degli obblighi di registrazione e comunicazione per il venditore, che si estenderebbero dunque a manufatti di scarsa o nulla offensibilità.

Al fine di evitare tale esito, l'articolo dispone che il divieto di vendere materie esplodenti a privati che non siano titolari di porto d'armi o di nulla osta del questore non si applichi ai manufatti compresi nei gruppi C, cioè per i giocattoli pirici, D per i manufatti pirotecnici da segnalazione o da divertimento ed E, ovvero *airbag*, cartucce a salve e così via della 5° categoria. Per quanto riguarda i giocattoli pirici, essi potranno essere venduti o ceduti solo a privati che dimostrino di essere maggiorenni. Mentre ai prodotti di cui ai gruppi D ed E della categoria non si applicheranno gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'ufficio di polizia, recati dal primo comma dell'articolo 55.

L'articolo 11 del disegno di legge costituisce una sorta di corollario al precedente articolo 7. L'articolo 8, infatti, prevede di sopprimere l'esenzione, per i giocattoli pirici, dall'applicazione delle restrizioni alla vendita di cui all'articolo 55 del TULPS, in quanto essi risultano già esenti sulla base delle modifiche al predetto articolo 55, introdotte con il precedente articolo 7.

L'articolo 12 interviene in materia di obblighi contabili per i produttori di rifiuti pericolosi. A tale riguardo, considerato anche il tenore di alcuni emendamenti che sono stati respinti in Commissione, occorre ricordare che, ai fini della coerenza con la normativa comunitaria, è sufficiente prevedere, anche per i produttori di rifiuti che non rientrano nella categoria dell'ente o dell'impresa (come ad esempio i liberi professionisti), l'obbligo della tenuta del registro dei rifiuti e non anche quello della comunicazione al catasto dei dati registrati, non essendo questo previsto dalle direttive comunitarie ricordate.

L'articolo 13 reca disposizioni per la valutazione dell'idoneità dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri, in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

L'articolo 14 reca modifiche alla disciplina del riconoscimento dei titoli di studio di istruzione di primo e di secondo grado.

L'articolo 15 è stato introdotto in sede di esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati con l'approvazione di un emendamento proposto dal Governo. Esso reca modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

L'articolo 16, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, grazie a un emendamento del Governo, è diretto a far cessare, in attuazione della decisione della Commissione europea, il regime di aiuti alle imprese che hanno sostenuto spese per la partecipazione ad eventi fieristici all'estero. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

L'articolo 17 prevede una modifica alla legge comunitaria 2004, che reca un contenuto analogo a quello del comma 6 dell'articolo 1, finaliz-

zata a tener conto delle modifiche che la Commissione europea potrà introdurre alle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE. È prevista, in particolare, una delega di tre anni, a partire dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 18, introdotto in Commissione con l'approvazione di un emendamento del Governo, è diretto ad ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2001/4742, secondo cui le sostanze elencate nei commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 (il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, eccetera), anche qualora vendute con denominazioni non di fantasia, devono essere sottoposte ad autorizzazione.

L'articolo 19, introdotto con l'approvazione di un emendamento del Governo durante l'esame presso l'Assemblea della Camera dei deputati, reca una modifica alla legge comunitaria 2004, tesa ad introdurre i principi e criteri direttivi specifici di delega relativi all'attuazione della direttiva 2003/41/CE, concernente le attività e la supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

L'articolo 20, introdotto anch'esso a seguito dell'approvazione in Commissione di un emendamento del Governo, è diretto alla soppressione della norma transitoria, relativa alle situazioni contrattuali del personale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

L'articolo 21, introdotto con l'approvazione, nel corso dell'esame in Commissione, di un emendamento del Governo, è diretto a dare seguito alla procedura di infrazione n. 2003/5258, abrogando l'articolo 6 e l'articolo 7, comma 8, relativi all'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE.

L'articolo 22, anch'esso introdotto con un emendamento del Governo durante l'esame in Commissione, prevede modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.

L'articolo 23, introdotto con un emendamento del Governo approvato in Commissione, reca una modifica in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.

L'articolo 24 reca disposizioni relative alla sospensione degli incentivi fiscali per gli investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi. (*Richiami del Presidente*). Ho finito, signor Presidente.

Per quanto riguarda gli allegati, le direttive contenute nell'allegato A sono passate da due a dieci, mentre quelle contenute nell'allegato B sono aumentate dalle originarie dodici a venti.

Ricordo infine che, con questo testo contenuto nel provvedimento al nostro esame, il Governo si impegna a far sì che quel *deficit* di recepimento delle direttive europee venga per il nostro Paese notevolmente ridimensionato. Di questo bisogna dare atto, come bisogna dare atto del clima altamente collaborativo che si è registrato nella Commissione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La relazione sul documento in titolo è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

GRECO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ritengo che non sia il caso di toccare tutti i temi affrontati nell'ampia Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2004, temi che il Governo ha esposto con dovizia di particolari illustrando l'impegno del nostro Esecutivo nell'ambito dell'Unione Europea in ben otto parti. In questa sede mi limiterò dunque a richiamare quelle osservazioni della relazione scritta a mia firma che ritengo più meritevoli di attenzione, integrate dagli spunti offerti da circostanze ed eventi sopravvenuti alla presentazione dell'atto del Governo e alla discussione in Commissione.

Farò un primo richiamo (approfittando della presenza del Ministro, il quale avrà già notato che la relazione porta questa nostra doglianza), un rilievo critico non verso la Relazione del Governo, ma sull'inadeguatezza di una disposizione del Regolamento del Senato, più precisamente l'articolo 144-*bis*, che stabilisce la discussione congiunta della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno precedente (infatti stiamo esaminando quella relativa al 2004) e del disegno di legge comunitaria per l'anno in corso.

A mio parere, questa sfasatura temporale (consistente, ripeto, nel fatto che il primo atto, cioè la Relazione sulla partecipazione dell'Italia, viene presentata all'inizio dell'anno successivo a quello di riferimento e invece la legge comunitaria si riferisce all'anno in corso, però viene presentata anche ad anno inoltrato) in pratica rende tardive e in parte anche inutili le nostre osservazioni sulla partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea.

Si sottolinea questo dato per evidenziare che sarebbe meglio esaminare il Documento relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea sganciandolo dalla legge comunitaria e agganciandolo, invece, al programma legislativo della Commissione europea e al programma del Consiglio europeo, in quanto si tratta di atti più affini alla natura essenzialmente programmatica del Documento sulla partecipazione del Paese alle attività dell'Unione Europea.

Ancora meglio sarebbe poi se riuscissimo a trovare un sistema per dedicare alle tematiche comunitarie una sessione *ad hoc*, come avviene per la legge di bilancio. Questo rilievo sulla tardività del coinvolgimento parlamentare sulle tematiche europee serve anche a confermare e ribadire la raccomandazione contenuta già nella risoluzione con la quale lo scorso

9 novembre la nostra Commissione, nel definire l'esame del programma legislativo della Commissione europea e quello operativo del Consiglio europeo, ha evidenziato al nostro Governo l'esigenza di ricevere con puntualità i programmi annuali dei due organi comunitari «al fine» – leggo testualmente la frase contenuta nella risoluzione – «di poter svolgere l'esame parlamentare con maggiore incisività sul piano dell'indirizzo da dare all'operato governativo».

Signor Ministro, visto e considerato che abbiamo anche i programmi della Commissione e del Consiglio già tradotti in lingua italiana, la prego ancora una volta di inviarceli, in modo che potremo chiederne l'assegnazione.

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. È stato già fatto.

GRECO, *relatore*. Ne prendo atto; quindi, resta superata questa mia istanza e sollecitazione.

Venendo al merito del Documento, possiamo dire che il nostro Paese si è impegnato fortemente a sostenere l'azione dell'Unione Europea nell'anno 2004 nei più diversi campi. Mi riferisco all'impegno dimostrato per la revisione del Patto di stabilità, per il rilancio della Strategia di Lisbona, per un'equilibrata soluzione sulle Prospettive finanziarie, per un forte rilancio del processo di ratifica della Costituzione europea e del processo di Barcellona sul partenariato euromediterraneo.

Mi riferisco, inoltre, al rafforzamento sulla scena internazionale dell'Unione europea, per la quale – appunto – il nostro Paese ha dato un grosso contributo, alla politica di vicinato, alla salvaguardia e al potenziamento dell'Alleanza atlantica.

Ha dato poi un significativo contributo in materia di spazio comune di giustizia, sicurezza e libertà, nonché all'indicazione delle priorità nell'ambito del mercato interno, quali quella sulla liberalizzazione dei servizi, dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

Detto ciò, mi permetto di far osservare che nel dibattito in Commissione i suggerimenti maggiormente condivisi sono stati: la promozione di ogni iniziativa idonea a far uscire l'Europa dalla fase di grave crisi istituzionale, politica ed economica in cui versa, dando anche slancio o, quanto meno, una ripresa a quella fase di riflessione sul processo di ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.

Occorre poi contribuire a rendere l'Unione capace di gestire una propria politica di difesa e sicurezza, sottovalutando tutti i problemi indicati con grande preoccupazione dal Comitato di difesa 2000 ed evitare un ridimensionamento delle risorse finanziarie dell'Unione Europea: a tal riguardo, mi raccomando al signor Ministro affinché si batta perché, appunto, non ci sia un ridimensionamento delle risorse finanziarie per gli anni 2007-2013.

Mi ha fatto piacere leggere che il Ministro degli affari esteri, il nostro ministro Fini, si batterà in questo senso criticando un po' la posizione della Gran Bretagna. In questo campo, bisogna intraprendere, in partico-

lare, ogni azione idonea a garantire la centralità delle politiche di coesione e, soprattutto, la prosecuzione, nell'ambito dei fondi strutturali, di adeguati finanziamenti per le aree svantaggiate, così da non far avvertire l'allargamento a Est come un evento penalizzante soltanto per il nostro Mezzogiorno. Occorre impegnarsi, quindi, per l'adozione, autorizzata a livello europeo, di un sistema di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno.

Signor Ministro, le anticipo che dopodomani dovremo incontrare la Commissaria europea alla concorrenza e io mi permetterò di portare alla sua attenzione anche questa problematica. L'avvocato generale della Corte di giustizia delle Comunità europee ha dato un segnale negativo in merito alla questione delle Isole Azzorre – che quindi riguarda soprattutto il Portogallo – ma, per il nostro Paese, dobbiamo batterci per ottenere questo sistema di fiscalità di vantaggio.

Bisogna promuovere un forte rilancio del processo di Barcellona, preoccupandosi in particolare della realizzazione della tanto attesa Banca euromediterranea, nonché dell'istituzione dell'Università del Mediterraneo. Di questo tema ne ho parlato questa mattina a Rabat, in Marocco, all'Assemblea parlamentare euromediterranea.

Occorre attivarsi per una rapida attuazione del Piano per l'innovazione, la crescita l'occupazione (il famoso PICO), che il nostro Governo ha già presentato e, nella denegata ipotesi di slittamenti imposti dagli organi comunitari; cercare di accelerare le liberalizzazioni, quanto meno quelle relative ai servizi dell'energia e delle telecomunicazioni; adoperarsi nelle competenti sedi europee per introdurre regimi di tassazione meno favorevoli per i beni provenienti dal di fuori dell'Unione europea e prodotti senza il rispetto dei nostri *standard* di compatibilità ambientale o sociale: mi riferisco soprattutto alla protezione del *made in Italy*, con particolare riferimento al settore tessile e calzaturiero, affinché il sistema di monitoraggio preventivo sull'importazione da Paesi terzi possa essere prorogato oltre la scadenza del 31 dicembre 2005.

Dobbiamo procedere alla liberalizzazione dei servizi nel rispetto del valore dell'equità sociale e promuovere in sede europea una maggiore attenzione alle piccole e medie imprese.

Avviandomi a concludere il mio breve intervento, affidiamo al Governo queste nostre raccomandazioni e considerazioni, emerse, oltre che nel corso dell'esame da parte della Commissione per le politiche dell'Unione Europea, anche in altre sedi di merito, con l'auspicio che, in sinergia con l'azione propositiva e di indirizzo del Parlamento, si possa riuscire ad incidere sempre più efficacemente nelle scelte e nella realizzazione delle politiche comunitarie maggiormente condivise, al fine di rendere il nostro Paese migliore in un Europa migliore. (*Applausi dai Gruppi FI e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Basile. Ne ha facoltà.

BASILE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei precisare in premessa che il mio intervento si occuperà in particolare della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2004 e sarà il senatore Bedin per il Gruppo della Margherita ad occuparsi del disegno di legge comunitaria.

Desidero innanzitutto ringraziare il presidente Greco perché ha ricordato come in Commissione abbiamo più volte discusso di questo tema ed invitato il Ministro ed il Governo in generale a considerare l'esigenza di distaccare l'esame della Legge comunitaria da quello della relazione sulla partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea.

Durante l'intervento da me pronunciato lo scorso luglio in 14^a Commissione, ho invitato il Governo a tenere conto di tale esigenza, anche perché la relazione suddetta, riferendosi all'anno 2004, si presenta alquanto obsoleta in molti aspetti; essa dà conto dei numerosi atti del Governo ma purtroppo su alcuni argomenti è superata dagli eventi e dai nuovi commenti che vanno espressi. Rinnovo pertanto questa richiesta al Ministro che so essere sensibile rispetto a tale esigenza.

Mi soffermerò su alcuni aspetti tra i tanti contenuti nella relazione traendo inizialmente spunto da quanto sta accadendo in questi giorni. Attualmente la Presidenza dell'Unione Europea spetta al Regno Unito che purtroppo non si è contraddistinto per un'azione di avanzamento e di rilancio dell'Europa.

Si pone peraltro un problema noto a tutti relativo alle prospettive finanziarie e al *budget* europeo per il periodo 2007-2013. Ci auguriamo che in occasione del Vertice europeo che si terrà il 14 e il 15 dicembre si possa giungere ad una definizione delle problematiche rispettando perlomeno quanto è stato deciso su iniziativa del presidente lussemburghese Junker e definendo, quindi, un compromesso gradito a tutti, anche se l'Italia non è pienamente soddisfatta dei risultati raggiunti.

Il rischio è che purtroppo Blair peggiori la situazione anche per il nostro Paese e so che il Governo italiano sta lottando strenuamente per evitarlo. In Inghilterra si fa riferimento all'esigenza di mantenere al 100 per cento il famoso rimborso che fu ottenuto circa vent'anni fa dal primo ministro Thatcher quando, sulla base della famosa frase «*I want my money back*» diede la possibilità all'Inghilterra di ottenere un ritorno sotto il profilo delle risorse finanziarie.

Si pone, inoltre, un problema connesso alla questione dell'allargamento dell'Unione. Sappiamo che è stato dato inizio alle trattative per un'adesione della Bosnia che seguono quelle con la Croazia. Personalmente ritengo che in merito all'allargamento sia necessario essere molto prudenti, anche perché nel 2007 diverranno membri dell'Unione Romania e Bulgaria ai quali seguiranno alcuni Paesi balcanici. Sarebbe prima opportuno rafforzare l'Unione Europea a 25.

L'idea del ministro e vice presidente del Consiglio Fini non è malvagia. Ricordo che in occasione della discussione sulla Convenzione è stata proprio l'Italia a cercare di dare più peso ai Paesi fondatori e ad altri assi, avanzando varie proposte in merito. Il ministro Fini ritiene che i tre grandi

Paesi tra quelli fondatori, Italia, Francia, Germania, insieme a Spagna, Gran Bretagna e Polonia debbano adoperarsi affinché venga realizzato il rilancio europeo. In effetti, la Costituzione europea ha subito una pausa di riflessione che a nostro avviso ha rappresentato una pausa piuttosto che una riflessione. Non si è discusso molto ma di questo parleremo in futuro.

Rispetto a quanto è scritto nella relazione, desidero sottolineare alcuni punti.

Con riguardo al Sud d'Italia – parliamo della partecipazione di tutta l'Italia – c'è il problema di rafforzare anche in questa parte del Paese i trasporti, c'è il problema di difendere le conquiste della politica agricola comunitaria che Blair vuole affossare, c'è il problema di far difendere da tutti i Paesi il grado di coesione economico-sociale che è stato raggiunto.

Ci sono alcuni temi specifici che vanno salvaguardati, di cui abbiamo parlato con il Ministro in Commissione: la fiscalità di vantaggio, la difesa della possibilità per alcune Regioni di utilizzare particolari risorse, i vantaggi competitivi di queste Regioni.

Credo che fra le tante politiche comuni qui accennate, cui l'Italia ha dato sicuramente un contributo molto importante, cito l'esigenza di continuare a rafforzare il turismo, che deve trovare nella futura Costituzione europea un inserimento pieno. Nella Costituzione europea avevamo inserito il turismo fra i settori dell'azione di sostegno, di coordinamento e di completamento all'articolo 17.

L'articolo 281 della proposta di Trattato prevedeva un'azione dell'Unione Europea a completamento dell'azione degli Stati membri nel settore del turismo, promuovendo la competitività delle imprese, finalizzata ad incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese per il settore turistico. Allora, il Governo italiano deve portare avanti una politica europea del turismo, perché ciò può voler dire creare nuovi mercati, aumentare lo spirito di impresa, innovare all'interno delle imprese, valorizzare le piccole e medie imprese e far sì che il mercato del lavoro venga arricchito dal contributo soprattutto dei giovani meridionali.

Credo sia necessario, inoltre, puntare sul turismo sostenibile e far sì che all'interno di tutti i programmi di coesione economica e strutturale e nei fondi strutturali (in particolare, nei PIC, nei PON, e così via), venga inserita quanto più un'azione tesa a rilanciare il turismo.

Per quanto riguarda la politica estera, credo vada intensificato il rapporto con le Nazioni unite, valorizzata la politica europea di vicinato che purtroppo è stata una bella idea che ancora non ha raggiunto una realizzazione adeguata, vada ripensata la partecipazione dei Paesi europei e dell'Europa all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Per quanto riguarda la politica europea di sicurezza e di difesa, credo che le eventuali forme di cooperazione rafforzata nel campo della difesa vadano intensificate e che si affermi un ruolo importante per quanto riguarda l'Agenzia europea per la difesa.

La cooperazione finanziaria è altrettanto importante, come pure la partecipazione italiana a comitati di gestione dell'assistenza per vari programmi (MED, ALA, FES, e così via), così come l'assistenza tecnica alle Regioni per la definizione dei programmi (POR, PIT, PRINT, e così via).

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è un altro capitolo estremamente importante. L'immigrazione è un tema complesso e destinato a durare nel tempo; richiede un appoggio globale che tenga conto della gestione dei flussi legali, del contrasto di quelli illegali, dell'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio europeo in un'ottica di partenariato con i Paesi di origine. (*Richiami del Presidente*).

I programmi INTERREG devono vedere una presenza delle Regioni italiane più diffusa e, per quanto riguarda la cooperazione in materia di finanza pubblica, bisogna dare più spazio alla qualità della regolazione e al programma della «*better regulation*».

Da qualche giorno, signor Presidente, è stato diffuso il programma «Piano D» per la democrazia, il dialogo e il dibattito, che è estremamente importante perché bisogna lanciare, diffondere, coinvolgere le parti civili, i cittadini europei il più possibile. Si tratta di un piano che non si ferma ai prossimi anni ma, come recita il programma, è per tutta la vita; è di estrema importanza, lo conoscono in pochi, arriva in ritardo ma dobbiamo assecondarlo e realizzarlo in tutta Italia. (*Applausi dei senatori Bedin, Vicini e Greco*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signor Ministro, è noto come la legislazione italiana abbia un'incoerenza rispetto a numerose direttive europee; è un dato purtroppo consolidato: basti pensare che al 31 dicembre 2004 risultavano aperte 251 procedure d'infrazione, di cui 175 per violazione del diritto comunitario e 75 per mancata trasposizione di alcune direttive. Una buona parte di queste – voglio sottolinearlo – riguarda purtroppo violazioni ambientali. Quello che questa legge comunitaria non affronta e non risolve è questo contenzioso, e vorrei segnalare alcuni punti che anzi lo alimenteranno: in primo luogo, il tema dei rifiuti.

L'articolo 12 prevede che i produttori dei rifiuti non inquadrati in enti o imprese, per esempio studi medici e dentistici (stiamo parlando di rifiuti pericolosi non di rifiuti urbani), possano limitarsi a tenere il registro di carico e scarico senza però inviare le informazioni al catasto. Ciò non solo non tutela in generale la salute e un corretto smaltimento dei rifiuti, ma è incoerente con una sentenza della Corte costituzionale che ha definito che questa procedura si deve applicare a tutti i tipi di rifiuto.

Un secondo tema che non viene affrontato con rigore da questa legge comunitaria è l'attuazione della direttiva quadro nel settore delle acque, la n. 60 del 2000. Il Governo ha sì inserito il testo di recepimento in questo provvedimento, tuttavia ricordo che esso recava come termine ultimo il 2003.

Essendo noi ora alla fine del 2005, e prevedendosi diciotto mesi di tempo per l'attuazione, ne consegue che potremo essere nelle condizioni di corretto recepimento della normativa – importantissima per il nostro Paese – alla fine del 2007. Per questo riteniamo che, trattandosi di una grave inadempienza, i tempi debbano essere decisamente accorciati e, in questo senso, proponiamo un emendamento.

Un terzo punto concerne la questione delle biotecnologie. In questo testo viene previsto il recepimento della direttiva n. 44 del 1998 in materia di protezione delle invenzioni biotecnologiche che, com'è noto, ha suscitato un grande dibattito in tutta Europa e anche nel nostro Paese ed ha visto il Governo Berlusconi e il ministro Alemanno muoversi con grande cautela nel riconoscere che tutto questo non era in realtà ispirato al principio di precauzione e alla tutela delle nostre produzioni di qualità, che sono per l'Italia un elemento di forte competitività a livello europeo e mondiale.

Ebbene, la cosa grave – davvero grave – è che mentre da un lato il Parlamento sta discutendo con serietà del merito del recepimento di questa delicatissima direttiva (sulla quale non solo noi Verdi abbiamo una forte contrarietà), dall'altro il Governo comunque si attribuisce una possibilità di recepimento.

Il testo è attualmente in fase di discussione di merito in quest'Aula relativamente ai criteri di recepimento, che possono essere più o meno restrittivi. Peraltro, il calendario di questa settimana è condizionato proprio dalla discussione di questo provvedimento. Chiediamo allora la soppressione di questa possibilità assegnata al Governo e chiediamo che il Parlamento venga lasciato al suo ruolo naturale nel definire un corretto recepimento sulla base delle politiche che decideremo di assumere insieme.

Altro punto – piccolo ma importante – riguarda l'agricoltura biologica. Si dà un'interpretazione molto rigida della normativa europea, equiparando praticamente i prodotti destinati alla produzione biologica ai fitofarmaci e quindi sottoponendoli a una pesantissima procedura autorizzativa. Anche su questo abbiamo presentato un emendamento, una sorta di strada intermedia tra una deregolamentazione (che non vogliamo neanche noi) e una procedura che abbia come unico scopo quello di scoraggiare la crescita dell'agricoltura biologica, che invece noi riteniamo debba essere sostenuta.

Voglio ricordare che in Commissione sia il collega Morselli sia il presidente Greco avevano ritenuto fondate queste obiezioni e avevano chiesto al Governo un ripensamento, affidato poi all'Aula, che mi auguro trovi una soluzione.

Infine, vorrei spendere il tempo ancora a mia disposizione sull'articolo 10. Chiedo al relatore ed al Ministro, decisamente sempre attento e che ha seguito in Commissione i lavori, se su questo punto non abbiamo trovato una buona intesa.

Cito il testo perché i colleghi siano consapevoli di cosa stiamo parlando: si dà una delega al Governo per l'armonizzazione delle normative in materia di esplosivi e materiali pirotecnici, a recepimento della direttiva

2004/57/CE e per il controllo dei pericoli relativi ai prodotti esplosivi ed infiammabili.

Letta così, sembra una norma di massima tutela; invece, il testo al nostro esame è estremamente grave e pericoloso se non, per usare la parola giusta, esplosivo! Purtroppo non c'è niente da ridere perché: stiamo parlando di prodotti davvero pericolosi. Si liberalizza (in realtà non è una norma di recepimento ma è un articolo, se lo leggete, estremamente puntuale) la vendita di artifici pirotecnici classificati – come ha detto il relatore – nella V^a categoria gruppo D ed E, nonché di quelli classificati nella V^a categoria, gruppo C.

Cosa significa in concreto? Questi prodotti pericolosi potranno essere acquistati da chiunque (adesso non è così), non si dovrà più chiedere il nullaosta al questore e non sarà obbligatorio essere muniti di porto d'armi; li potranno acquistare anche i minori.

È chiaro che all'interno di questa classificazione rientrano prodotti più o meno pericolosi, però, non vi è dubbio che, così come è stata scritta la norma, si tratta di una vera e propria liberalizzazione selvaggia. Ricordo che in Aula abbiamo parlato spesso di violenza negli stadi, di minacce di terrorismo che incombono anche sul nostro Paese, senza dimenticare i vari richiami alla procedura che vengono fatti a ridosso delle feste per evitare gli incidenti di Capodanno che purtroppo lasciano vittime e mutilati.

Sappiamo tutti che le forze dell'ordine devono svolgere un controllo molto difficile. Se approveremo così come è scritta questa norma daremo un aiuto sostanziale perché diventi impossibile e difficile il controllo, quindi alimenteremo una spirale di fruizione di questi prodotti assolutamente inaccettabile.

L'Unione ha presentato, a prima firma Bedin, un emendamento sostitutivo che dà delega al Governo di rimettere mano, ma davvero, a tutta la materia coerentemente con la direttiva, contrariamente a quanto fa l'articolo 10 che decide una deregolamentazione selvaggia che va nel senso opposto alla sicurezza. Sottolineo inoltre che non vi è nessuna direttiva, tantomeno la richiamata n. 57 del 2004, che obbliga a questo tipo di provvedimento. Anzi, in generale, quella direttiva e quelle norme coerenti al tema della tutela dei consumatori ed in particolare dei minori vanno esattamente nella direzione opposta che noi stiamo scrivendo con l'articolo 10.

Ovviamente, ci auguriamo che il testo in Aula possa ancora essere corretto e chiediamo a tutti quanti con grande responsabilità di valutare questo specifico punto che non può essere, proprio a ridosso delle feste e comunque con tutti i problemi di sicurezza che ha il nostro Paese, così ampiamente sottovalutato. (*Applausi del senatore Bedin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltà.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, certamente ai cittadini italiani interessa la sostanza della Legge comunitaria, quanto vi è contenuto o promesso.

Nel nostro caso, visto che si tratta di molte deleghe affidate al Governo, le promesse sono la gran parte rispetto ai contenuti. Anche a noi parlamentari interessa la sostanza. Ne fanno fede gli emendamenti che abbiamo presentato in Commissione, quelli che abbiamo reiterato in Aula, le proposte fatte, molte delle quali riassunte dalla senatrice Donati, cui faccio riferimento anche io. Tuttavia, a noi interessa anche la forma, non perché siamo formalisti, ma perché il mancato rispetto delle procedure impoverisce molto spesso anche la sostanza.

La Legge comunitaria è sicuramente il momento più alto della partecipazione del Parlamento alla fase discendente di formazione della normativa comunitaria; è lo strumento normale per il sistematico recepimento delle direttive in scadenze, oltre che di quelle scadute. Invece, anno dopo anno, questo Governo di centro-destra sta mettendo in crisi tale strumento, con una lungaggine che non è certamente imputabile all'opposizione e, in certa misura, non è neanche imputabile al Parlamento nel suo insieme, ma all'improvvisazione con cui il Governo affronta questo appuntamento annuale previsto e fondamentale.

Il Consiglio dei ministri ha proposto al Parlamento un disegno di legge di nove articoli, sono diventati 15 quando il disegno di legge è arrivato al Senato; se consideriamo che la prima parte della Legge comunitaria è sostanzialmente organizzativa e ripetitiva di norme annuali, ben oltre la metà del disegno di legge è stata dunque innovata alla Camera per quasi esclusiva iniziativa del Governo.

Dalla 14ª Commissione del Senato arriva in Aula un disegno di legge di più di 20 articoli, siamo a più del doppio del testo iniziale. A conclusione del percorso in Senato, solo che siano approvati gli emendamenti proposti dal Governo, senza considerare quelli presentati dall'opposizione, la Camera dei deputati si vedrà ritornare un disegno di legge di 25 articoli.

Qui al Senato la maggioranza taglia il dibattito in Aula e senza nessun motivo contingente i tempi, dopo che la Legge comunitaria è rimasta ferma per ragioni politiche per settimane. Probabilmente qui verrà approvata in tempi ristretti, ma la Camera dovrà ricominciare quasi da capo e forse anche in tale sede il Governo aggiungerà dell'altro.

Non è questo un modo utile di legiferare. Tutto appare casuale. È evidente che il Governo non si è dotato degli strumenti politici e tecnici per essere all'altezza della legislazione comunitaria, sia del suo recepimento, sia della sua determinazione.

Nel *dossier* che l'Ufficio studi del Senato ci ha messo a disposizione all'inizio della trattazione della Legge comunitaria in questo ramo del Parlamento, c'è una tabella drammatica. Per lo stato di attuazione delle direttive in ciascuno Stato membro, l'Italia è ultima, è proprio al venticinquesimo posto, sopravanzata non solo da Danimarca e Finlandia, tradizionalmente ai primi posti, ma anche da Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria, Malta e via allargando, cioè è preceduta da tutti gli Stati che solo di recente sono entrati nell'Unione Europea.

Inevitabilmente la Legge comunitaria si trasforma così in una ricorso infinita per tamponare i ritardi più clamorosi e per rispondere alle infra-

zioni ormai certificate. Questo è però tutto un lavoro che il Governo avrebbe dovuto svolgere prima di presentare la Legge comunitaria, con un monitoraggio costante al quale l'Italia è vincolata da una strategia comune, decisa ancora nel 2003.

Ricordo infatti che, per quanto riguarda lo stato delle procedure di infrazione, la Commissione europea, nel recente «Secondo rapporto sull'attuazione della Strategia per il mercato interno 2003-2006», pubblicato all'inizio di quest'anno, conferma che la Strategia chiede agli Stati membri una riduzione del numero delle procedure di infrazione almeno pari al 50 per cento entro il 2006. Dal documento risulta che, al 31 ottobre 2004, l'Italia rimane il Paese con il maggior numero di procedure di infrazione e che la sua posizione è peggiorata dopo che è stato fissato l'obiettivo della riduzione del 50 per cento delle procedure.

Nella relazione al disegno di Legge comunitaria, come previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, il Governo riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure d'infrazione. Secondo la relazione, quindi secondo il Governo, risultano in corso, alla data del 31 dicembre, 251 procedure ufficialmente aperte, di cui 175 per violazione del diritto comunitario e 76 per mancata trasposizione delle direttive. Per quanto riguarda le procedure per violazione del diritto comunitario, 82 di queste sono lettere di costituzione in mora – quindi, rappresentano il primo stadio del contenzioso comunitario – mentre altre 85 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso.

A queste si aggiungono ulteriori otto procedure che fanno riferimento all'articolo 228 del Trattato, in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato inadempiente. Non si tratta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di rilievi che riguardano solo la qualità della nostra partecipazione al procedimento legislativo europeo; qualità che pure ha un suo alto valore politico.

Le inadempienze e le procedure di infrazione hanno infatti un costo diretto sull'attività della pubblica amministrazione e su quella del Governo. Ad esempio, costringono sia il Governo sia la rappresentanza italiana a Bruxelles a concentrare la loro attenzione sulla trattativa *a posteriori* invece che sulla predefinizione della legislazione europea. Se alcune direttive risultano di difficile o comunque problematica applicazione in Italia, questo è dovuto anche all'insufficiente apporto sia politico che tecnico e diplomatico dell'Italia alla loro definizione.

La procedura improvvisata e casuale, di cui questa Legge comunitaria è specchio e continuità di analoghi difetti delle comunitarie di questo Governo, determina anche una qualità inferiore della legislazione nazionale di recepimento.

Il disegno di legge contiene numerosi esempi di insufficiente approfondimento interno delle norme, indipendentemente dalle disposizioni europee.

Mi limito a due casi, anche per richiamare l'attenzione dei colleghi e dei cittadini, prima che le decisioni siano prese. Con un emendamento presentato in Commissione politiche dell'Unione Europea al Senato, il Governo scrive una parte delle norme sulla tutela del risparmio, in particolare quelle che riguardano le informazioni per i risparmiatori.

In questo caso, la Legge comunitaria non è solo la scialuppa di salvataggio con cui sfuggire alle procedure di infrazione europee; è piuttosto – anche quest'anno e ancora una volta con una procedura tipica da legge *omnibus* – l'impropria scialuppa con la quale il Governo cerca di salvarsi dalle secche delle divisioni interne della sua maggioranza.

Più di un anno e mezzo fa, proprio qui in Senato, all'inizio dell'esame della Legge comunitaria per il 2004, a nome delle opposizioni avevo presentato un emendamento sullo stesso tema di quello ora indicato dal Governo. Il tema del risparmio era dunque di attualità già moltissimi mesi fa. Allora, con ingiustificata sicumera, il Governo e la sua maggioranza trovarono il modo per rifiutare il confronto, respinsero gli emendamenti, convinti di arrivare da soli alla soluzione del problema.

Il Governo dunque sapeva che il tema della direttiva sulla tutela dei risparmiatori era all'ordine del giorno, ma si è ben guardato un anno dopo da dell'introdurlo nel testo iniziale della Legge comunitaria. Non ha nemmeno deciso di procedere alla Camera, in modo da completare il testo prima dell'esame al Senato. Interviene finalmente qui, con il chiaro intento di ridurre la discussione e di far approvare senza modifiche all'interno di un contenitore più vasto le sue decisioni.

L'altro tema sul quale richiamo l'attenzione è l'inserimento, con un emendamento governativo in Aula, del recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio sulle qualifiche professionali. La direttiva, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea il 30 settembre scorso rivede i meccanismi della libera circolazione dei professionisti.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per recepire negli ordinamenti interni le nuove norme. Il Governo italiano si affretta ad inserire la direttiva tra quelle cui dare attuazione attraverso atti governativi e non parlamentari. Si tratta infatti di un'aggiunta ad un elenco, nemmeno una riga di indicazioni, senza nessun criterio per il recepimento.

Perché tanta fretta? Si tratta evidentemente di uno *spot* pubblicitario interno: di fronte all'incapacità sua e della sua maggioranza di arrivare dopo cinque anni ad un qualche ammodernamento delle norme sulle professioni, il Governo di destra vuole poter sembrare il primo della classe nell'apertura del mercato europeo per le professioni.

I professionisti italiani, le loro associazioni, i loro ordini e i loro colleghi si accorgeranno subito che dietro lo *spot* non c'è nessuna merce in offerta, perché comunque il Governo si prende almeno 18 mesi di tempo, ampliabili, per scrivere effettivamente la norma.

Ma i professionisti italiani sanno che, con la procedura scelta dal Governo, saranno costretti a confrontarsi sull'applicazione in Italia esclusivamente con l'apparato amministrativo e con il Governo, non potranno con-

tare sulla trasparente collaborazione del Parlamento, che non discute ora e mai discuterà nel merito la questione: infatti, esso non dà indicazioni per la delega, quindi non sarà chiamato a giudicare l'operato del Governo sull'attuazione, appunto, di una delega, ma solo a valutare un atto governativo di recepimento.

Davvero questa direttiva sulle qualifiche professionali è materia da lasciare solo all'ambito governativo? Davvero una direttiva di oltre un centinaio di pagine, che accorpa e modernizza le quindici direttive sinora esistenti in materia, può essere sottratta al confronto politico tra Parlamento, parti interessate e consumatori?

La direttiva, ad esempio, stabilisce norme omogenee per chi intende svolgere, all'interno dell'Unione Europea, in maniera temporanea o permanente, autonoma o subordinata, la professione per la quale si è formato nel Paese di origine. Il riconoscimento dei titoli si applicherà sulla base di parametri minimi di formazione, articolati su cinque livelli in relazione alla durata della formazione per l'accesso e avverrà al grado equivalente nel Paese di stabilimento. (*Richiami del Presidente*).

Queste norme possono, ad esempio (ed è solo un esempio, appunto), determinare delle situazioni di incertezza, se non già di esclusione, per alcune situazioni in cui si trovano i geometri italiani, situazioni derivanti non da loro ma dalla riforma del ciclo di formazione universitaria nel nostro Paese. Sarebbe, dunque, necessario approfondire la questione e prevedere nella Legge comunitaria criteri per l'attuazione della direttiva e non la semplice citazione della direttiva stessa.

Concludo, onorevole Presidente, sottolineando che questo inconcludente, casuale agitarsi del Governo – di cui ho fornito solo esempi – in materia di legislazione europea è tanto più singolare, e assai poco esemplare, se si considera che stiamo esaminando la prima legge comunitaria redatta dal Governo dopo la modifica della legge La Pergola, avvenuta nel 2005.

Vi sono, ad esempio, alcune disposizioni che dovrebbero essere contenute nella Legge comunitaria, che, invece, non sono inserite nel testo al nostro esame. Ricordo, in particolare, le disposizioni necessarie per dare esecuzione ai Trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione Europea.

Ricordo anche le disposizioni che individuano i principi fondamentali per le Regioni e le Province autonome ai fini dell'attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente. Si tratta di disposizioni necessarie per assicurare la massima chiarezza nel riparto costituzionalmente previsto tra ciò che è competenza dello Stato e ciò che invece rientra nella competenza delle Regioni.

Vedremo in quest'Aula come proseguirà il confronto. Vedremo se il Governo seguirà una procedura più trasparente rispetto a quella adottata in Commissione e se la maggioranza si assumerà il proprio compito parlamentare e non si limiterà a fare da notaio a scelte governative, che – come nel caso del risparmio o delle professioni – tagliano fuori proprio il ruolo del Parlamento. Vedremo e decideremo il voto conclusivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Poiché i relatori rinunciano ad intervenire in replica, ha facoltà di parlare il Ministro per le politiche comunitarie.

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare i relatori Chirilli e Greco per le relazioni molto approfondite che hanno svolto sulla Relazione annuale e sul disegno di legge comunitaria, nonché le colleghe e i colleghi dei diversi Gruppi parlamentari che hanno svolto interventi molto interessanti sui singoli problemi che si pongono.

Debbo soltanto fornire una breve risposta al senatore Bedin, che ha sollevato una serie di argomentazioni molto polemiche, che a mio avviso non hanno il fondamento che egli ritiene di aver individuato in quelle stesse osservazioni polemiche.

È vero, l'Italia, nella graduatoria dell'attuazione delle direttive comunitarie, è al venticinquesimo posto nell'ultima pagella – diciamo così – che la Commissione europea ha stilato. È ben vero che, negli anni nei quali il senatore Bedin presiedeva la Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato e faceva parte della maggioranza, l'Italia non era al venticinquesimo posto, ma era al quindicesimo...

BEDIN (*Mar-DL-U*). Questo non è vero, signor Ministro!

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Era al quindicesimo posto...

BEDIN (*Mar-DL-U*). Non è mai stato vero!

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Era al quindicesimo posto tra i quindici membri dell'Unione Europea. Esiste dunque, senatore Bedin, una lunga tradizione di ritardi...

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ma non era al quindicesimo posto.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, non interrompa il Governo.

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Forse lei ha ragione: era dodicesima su dodici, sesta su sei, nona su nove, quindicesima su quindici. (*Commenti del senatore Bedin*). Se il senatore Bedin avrà la pazienza di aspettare il prossimo Resoconto, scoprirà che l'Italia è risalita nella graduatoria, grazie allo sforzo che il Governo e la maggioranza hanno fatto in questi mesi e di cui la legge comunitaria reca le tracce.

Comunque, senatore Bedin, se lei da una parte critica il fatto che la legge comunitaria sia passata da 9 a 25 articoli e dall'altra lamenta che ci sia un ritardo nell'applicazione interna delle direttive comunitarie, c'è una contraddizione nel suo dire. Infatti, la ragione per la quale il Governo presenta emendamenti è proprio quella di evitare l'accumularsi di ritardi

che portino alla violazione dei tempi di applicazione delle direttive comunitarie.

Allora, con molto garbo, vorrei rivolgere una sollecitazione ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, come ho già fatto in 14^a Commissione: dovremmo riflettere, al termine della legislatura, su una certa riorganizzazione della procedura. Qui il senatore Bedin ha ragione: la legge viene presentata all'inizio dell'anno; se venisse approvata molto rapidamente dalle Aule parlamentari... (*Commenti del senatore Bedin*). Mi scusi, senatore Bedin, se a lei dispiace ascoltare non posso farci niente, però la sua cortesia la costringerà ad ascoltare.

Dicevo che se la legge fosse approvata nel giro di poche settimane e si dovesse attendere l'anno seguente per una successiva legge comunitaria, nel frattempo – essendo la produzione legislativa dell'Unione Europea molto cresciuta rispetto agli anni in cui l'onorevole La Pergola istituì la legge comunitaria – noi accumulerebbero una serie di ritardi. Dunque, sarà indispensabile per il Parlamento italiano considerare una diversa procedura, alla quale hanno fatto cenno sia il senatore Chirilli che il senatore Greco quando hanno parlato di una sessione comunitaria frequente.

Se poi non ci fosse il problema delle deleghe, forse dovremmo pensare a procedure che attribuissero un compito legislativo alle Commissioni parlamentari, in tal modo consentendo al Parlamento una conoscenza diretta (e non indiretta, come avviene con i decreti delegati) della materia su cui si vuole intervenire.

Tutto ciò richiede una riflessione che mi permetterò di sottoporre al Governo, ai Presidenti delle Camere e ai colleghi al termine della legislatura come bilancio di questa esperienza, tenendo conto delle osservazioni anche molto importanti che sono state fatte, per vedere se non si possa – *de iure condendo*, per la prossima legislatura – immaginare una procedura di esame della legislazione comunitaria che ci consenta di evitare questo inseguimento.

Dovrebbe essere apprezzato, ed è stato apprezzato dalla maggior parte dei colleghi dell'opposizione (qui chiudo con i riferimenti polemici), che il Governo abbia fatto lo sforzo di introdurre in questa legislazione l'applicazione di direttive che nel frattempo erano scadute o stavano per scadere e nello stesso tempo, con emendamenti ed articoli aggiuntivi, abbia cercato di affrontare il tema, altrettanto importante e delicato, delle violazioni che noi compiamo (quelle che talvolta compie il Governo, ma anche quelle che compiono le Regioni, i Comuni e le Province) delle direttive da noi applicate. Tutto questo ci dice che nella materia europea bisogna procedere con uno spirito, per così dire, di interesse nazionale che in molti di questi argomenti possiamo sostenere.

Non voglio sottrarre ulteriore tempo. A nome del Governo, sono a disposizione per riferire al Senato, quando lo ritenga, sulle singole materie alle quali i due relatori hanno fatto riferimento: le prospettive finanziarie e i problemi della Costituzione europea. In qualunque momento l'Assemblea del Senato desideri che l'Esecutivo riferisca più concretamente su uno di

questi temi politici alla nostra attenzione, il Governo è a disposizione. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 24.0.101 (testo 2), 24.0.103 e 24.0.104 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 5, del Regolamento, in quanto non risultano respinti in Commissione né si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a e dalla 1^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PASSIGLI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.100 nonché parere di nulla osta sulla proposta 1.101 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la direttiva 2004/27/CE ivi richiamata sia inserita nell'allegato B nonché indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo. Esprime inoltre parere di nulla osta sull'emendamento 24.0.102, nel presupposto che le limitazioni all'arruolamento del personale militare femminile ivi indicate possono essere poste fermo restando anche le aliquote, oltre che le consistenze organiche complessive delle Forze armate, nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.500, 23.0.500 e 3.500 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.500 e parere di nulla osta sugli emendamenti 1.500 e 23.0.500 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che la direttiva 2005/60/CE ivi richiamata sia indicata nell'articolo 1, comma 4, primo periodo del testo del disegno di legge in esame e che all'emendamento 23.0.500, il comma 2, sia sostituito con il seguente:

"2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

«La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 7, che demanda a una fonte regolamentare l'individuazione dei requisiti minimi in materia

di formazione per la gente di mare; detta disciplina, infatti, deve ritenersi riconducibile alla materia professioni e non a quella, di competenza residuale regionale, relativa alla formazione professionale: la determinazione dei requisiti minimi, pertanto va ricondotta alla determinazione di principi fondamentali in materia di professioni e dovrebbe, conseguentemente, trovare disciplina in una fonte di rango primario.

Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.101, invitando tuttavia a riformularlo esplicitando che il Governo è chiamato a dare attuazione alla direttiva richiamata esercitando una delega legislativa: la definizione di un codice relativo ai medicinali per uso umano infatti va ricondotta alla competenza legislativa dello Stato per la determinazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; si segnala, peraltro, l'esigenza, in tal caso, di indicare il termine per l'esercizio della delega così conferita;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CHIRILLI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.3, 1.4 e 1.5.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.109 e 1.500 (testo 2).

LA MALFA, *ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, il mio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

DONATI (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

DONATI (*Verdi-Un*). Signor Presidente, tenga conto delle luci accese nella fila del senatore Guasti.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno delle sedute di domani sarà integrato con l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di influenza aviaria, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nonché con la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzioni.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 23 novembre 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 (3509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2004) (*Doc. LXXXVII, n. 5*).

III. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzioni sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano.

IV. Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (2351).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,28*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 (3428)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Art. 2.

Approvato*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000 (3469)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003 (3472)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-zione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003 (3149-B)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonché l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3. Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004 (3546)

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005 (3584)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati dell'Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania, relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (3585)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999 (3423)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea alla Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, relativo al riciclaggio di proventi illeciti e all'inserimento nella Convenzione del numero di immatricolazione del mezzo di trasporto, fatto a Bruxelles il 12 marzo 1999.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997 (3550)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo del 1997 di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3552)

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, fatto a Roma il 17 marzo 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale)

1. All'articolo 7, comma 4, della legge 2 agosto 2002, n. 181, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale internazionale, la Corte è vincolata dalla durata stabilita nella sentenza».

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186-B)

ARTICOLI DA 1 A 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

RIASSETTO DELLA NORMATIVA PRIMARIA

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza

giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi»;

c) al comma 4, la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-quinqies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

d) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo».

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Dopo l'articolo 20-*bis* della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-*ter.* - *1.* Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di miglioramento della qualità normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali;

d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la configurabilità di modelli procedurali omogenei sul territorio nazionale per determinate attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Riassetto normativo in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime

del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e del linguaggio normativo;
- b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici applicabili;
- c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile, l'accorpamento degli uffici competenti;
- d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonché aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;
- b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività di gestione;
- c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unità previsionale di base;
- d) perseguimento della fluidità dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestività dell'accreditamento dei relativi fondi;
- e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero;
- f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attività contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili;

g) snellimento delle procedure necessarie per le attività di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale;

h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero.

2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;

2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;

b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività di impresa;

b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, regionale e locale;

f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena operatività degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché l'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli stessi, favorendo:

1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di garantire adeguati livelli di funzionalità, nonché il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;

2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedurali alla gestione degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'attività d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;

3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del personale addetto agli sportelli unici;

4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei processi e di diffusione della conoscenza del contesto territoriale.

3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialità regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

(Riassetto normativo in materia di pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli *handicap*, l'età e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.

Art. 7.

Identico all'articolo 7 approvato dal Senato

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di:

1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti;

2) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravità dell'infrazione;

3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);

4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarità formale degli atti;

e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile;

5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai.

2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

CAPO II

ALTRI INTERVENTI NORMATIVI

Art. 8.

Identico all'articolo 8 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di trasporti)

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Società rete ferroviaria italiana Spa».

Art. 9.

Identico all'articolo 9 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) è abrogata;

b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: «possono essere istituite» sono inserite le seguenti: «nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonché»;

c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di consulenti dotati delle professionalità necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale»;

d) all'articolo 74:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «e di funzionamento» sono inserite le seguenti: «,ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali» e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il fondo è amministrato dal capo della delegazione ed è rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati.»;

3) il terzo comma è abrogato;

e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: «comprese quelle» sono inserite le seguenti: «di locazione finanziaria,»;

f) l'articolo 95 è abrogato;

g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: «Ministro consigliere» sono inserite le seguenti: «con funzioni vicarie».

2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: «ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

Identico all'articolo 10 approvato dal Senato

(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 128:

1) al primo comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «su cose antiche o usate»;

2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al primo comma»;

b) all'articolo 138, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata».

Art. 11.

Identico all'articolo 11 approvato dal Senato

(Semplificazione di procedimenti in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate:

a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni;

b) procedimento per l'accertamento della capacità tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 12.

Identico all'articolo 12 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: «ricevere» sono inserite le seguenti: «o autenticare»;

b) l'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. – 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.»;

c) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. – 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.»;

d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: «e la condizione» sono soppresse;

e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: «delle parti», sono inserite le seguenti: «e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale.»;

f) l'articolo 77 è abrogato.

2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari.

3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private è necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione.».

4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.».

5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data.

6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale.

7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – 1. L'obbligo di iscrizione può essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale».

8. È abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

9. All'articolo 41-*sexies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse».

Art. 13.

Identico all'articolo 13 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, le parole: «beni mobili registrati» sono sostituite dalle seguenti: «veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)» e dopo le parole: «effettuata gratuitamente» sono inserite le seguenti: «in forma amministrativa»;

b) nel comma 5, le parole «di natura non regolamentare» sono soppresse.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

13.0.1

BASSANINI

Decaduto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle istanze,"».

13.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

Ritirato e trasformato nell'odg G13.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti: "alle istanze,"».

ORDINE DEL GIORNO

G13.100 (già em. 13.0.2)

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3186-B,

impegna il Governo ad attivarsi affinché alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 20, comma 4, le parole: "non si applicano" si riferiscano anche alle istanze presentate.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione deliberata dalla Camera dei deputati

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, primo periodo, le parole: «commerciale o artigianale» sono soppresse;

b) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: «non si applicano» sono inserite le seguenti: «alle istanze,».

ARTICOLI DA 14 A 20 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Semplificazione della legislazione)

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le

disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;

e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

19. È istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 15.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto nazionale di statistica.

Art. 16.

Identico all'articolo 17 approvato dal Senato

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «passaggio diretto» sono sostituite dalle seguenti: «cessione del contratto di lavoro»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.»;

c) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

«2-*quinquies*. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione».

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.

3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Decreti legislativi integrativi e correttivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

Art. 18.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229)

1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis - *(Decreti legislativi correttivi e integrativi)*. – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 19.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20.

Identico all'articolo 21 approvato dal Senato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, è abrogata.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005
(3509)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E
ALLEGATI A E B

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE, 2004/54/CE, 2004/80/CE, 2004/81/CE, 2004/83/CE, 2004/113/CE, 2005/19/CE e 2005/28/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della medesima direttiva.

7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.

8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politi-

che comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche.

2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.

2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.

2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.

2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla ri-classificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).

2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.

2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate.

2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.

2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi.

2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali.

EMENDAMENTI

1.1

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.100

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, allegato A, sopprimere la direttiva:

«2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;».

Conseguentemente, all'allegato B, aggiungere la direttiva:

«2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;».

1.101

BEDIN, BUDIN, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Al comma 1, Allegato A, inserire la seguente voce:

«2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano».

1.102

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, allegato A, sopprimere la direttiva:

«2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente».

Conseguentemente, all'allegato B, aggiungere la direttiva:

«2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente».

1.103

DE PETRIS, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, allegato B, sopprimere la direttiva:

«1998/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche».

1.104

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2003/108/CE dell'8 dicembre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)».

1.105

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/52/CE del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».

1.106

BEDIN, BUDIN, DONATI, BASILE, COVIELLO, MANZELLA

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente voce: «2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità».

1.107

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/89/CE del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

1.108

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva: «2004/110/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia».

1.109

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

«2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la direttiva: «2005/28/CE», inserire la seguente: «2005/36/CE».

1.500

IL GOVERNO

V. testo 2

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».

1.500 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo».

Conseguentemente, al comma 4, dopo la direttiva: «2005/28/CE», inserire la seguente: «2005/60/CE».

1.3

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Sopprimere il comma 5.

1.4

DONATI, BEDIN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 6, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «dodici mesi».

1.5

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN, MANZELLA

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 3186-B. votazione finale	176	175	022	125	028	088	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGOLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	M	
ANDREOTTI GIULIO	A	
ANTONONE ROBERTO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	M	
BARELLI PAOLO	M	
BASILE FILADELFIO GUIDO	C	
BASSO MARCELLO	A	
BASTIANONI STEFANO	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	A	
BEDIN TINO	C	
BERGAMO UGO	F	
BETTA MAURO	A	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BISCARDINI ROBERTO	M	
BOBBIO LUIGI	F	
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	
BONATESTA MICHELE	F	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	M	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNALE GIOVANNI	A	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BUCCIERO ETTORE	F	
BUDIN MILOS	M	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	C	
CAMBER GIULIO	F	
CAMBURSANO RENATO	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARELLA FRANCESCO	M	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CHERCHI PIETRO	M	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLLINO GIOVANNI	F	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	
CORRADO ANDREA	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	M	
COZZOLINO CARMINE	M	
CURSI CESARE	M	
CURTO EUPREPIO	F	
CUTRUFO MAURO	M	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'AMBROSIO ALFREDO	A	
D'AMICO NATALE	C	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	F	
DATO CINZIA	M	
DEBENEDETTI FRANCO	A	
DE CORATO RICCARDO	F	
DELOGU MARIANO	F	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PAOLI ELIDIO	A	
DE RIGO WALTER	F	
DETTORI BRUNO	C	
DE ZULUETA CAYETANA	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	A	
DINI LAMBERTO	P	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FALCIER LUCIANO	F	
FALOMI ANTONIO	M	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	A	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FLAMMIA ANGELO	A	
FLORINO MICHELE	F	
FORLANI ALESSANDRO	M	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
FRANCO VITTORIA	A	
FRAU AVENTINO	F	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GAGLIONE ANTONIO	A	
GENTILE ANTONIO	F	
GIARETTA PAOLO	M	
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	M	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	F	
IANNUZZI RAFFAELE	M	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	M	
IOVENE ANTONIO	M	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	
LABELLARTE GERARDO	M	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LATORRE NICOLA	A	
LEGNINI GIOVANNI	C	
LONGHI ALEANDRO	M	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MALAN LUCIO	F	
MANCINO NICOLA	C	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MANZELLA ANDREA	M	
MANZIONE ROBERTO	C	
MARANO SALVATORE	F	
MASCIONI GIUSEPPE	A	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	M	
MEDURI RENATO	M	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MODICA LUCIANO	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTI CESARINO	F	
MONTICONE ALBERTO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	M	
NESSA PASQUALE	F	
NIEDDU GIANNI	A	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	A	
PALOMBO MARIO	F	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PASSIGLI STEFANO	A	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	A	
PETRINI PIERLUIGI	C	
PIANETTA ENRICO	M	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	A	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
RAGNO SALVATORE	F	
RIGHETTI FRANCO	C	
RIGONI ANDREA	C	
RIZZI ENRICO	M	
RONCONI MAURIZIO	F	
SALERNO ROBERTO	F	
SALINI ROCCO	F	
SALZANO FRANCESCO	F	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	M	
SAPORITO LEARCO	F	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SESTINI GRAZIA	M	
SILQUINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	M	
SODANO TOMMASO	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STANISCI ROSA	A	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	F	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	M	
THALER HELGA	A	
TIRELLI FRANCESCO	F	
TOFANI ORESTE	F	
TOGNI LIVIO	C	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	M	
TREDESE FLAVIO	F	
TREMATERRA GINO	F	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURRONI SAURO	C	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	F	
VICINI ANTONIO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VIZZINI CARLO	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONI GUIDO	F	

Seduta N. 0903 del 22-11-2005 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss

(C)=Contrario
(P)=Presidente

(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
		01
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	M	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Barelli, Boschetto, Bosi, Cherchi, Costa, Cursi, Cutrufo, D'Ali', Forlani, Giuliano, Guzzanti, Mantica, Masuccio, Rizzi, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas, Ventucci e Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Biscardini, Compagna, Contestabile, Meduri, Murineddu e Zorzoli, per attività della 4^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Boldi, Dato, Iovene e Pianetta, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Carella, Cozzolino, Longhi, Sanzarello, Tatò e Ulivi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale; Coviello, Falomi, Ioannucci e Sodano Calogero, per attività dell'Unione interparlamentare; Budin, Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Baratella, Giarretta, Labellarte, Pedrizzi e Stiffoni, per attività di rappresentanza del Senato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 21 novembre 2005, il senatore Fisichella ha comunicato che cessa di appartenere al Gruppo Alleanza Nazionale e aderisce al Gruppo Misto.

Commissione parlamentare per l'infanzia, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia, con lettera in data 16 novembre 2005, ha trasmesso il documento conclusivo sull'indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme di tutela ed accoglienza, approvato dalla Commissione stessa il 15 novembre 2005 (*Doc. XVII-bis*, n. 8).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 18 novembre 2005, ha inviato la relazione sull'attività svolta dal Comitato stesso al 28 settembre 2005 (*Doc. XXXIV*, n. 3).

Il predetto documento sarà stampato e distribuito.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 18 novembre 2005 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Maurizio Ronconi, nell'ambito di un procedimento penale (n. 1103/03 RG) pendente nei suoi confronti innanzi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Monza.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro salute

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-III)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616-B)

(presentato in data 18/11/2005)

S.3616 approvato dal Senato della Repubblica; C.6144 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Dep. Azzolini Claudio ed altri

Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (3653)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 3^a Aff. esteri

C.5872 approvato da 1^o Aff. constit.;

(assegnato in data 21/11/2005).

In sede referente

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Togni Livio ed altri

Estensione dei requisiti previdenziali per alcune categorie circensi (3632)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 11^a Lavoro

(assegnato in data 17/11/2005);

12ª Commissione permanente Sanità

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria (3616-B)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 9ª Agricoltura, 11ª Lavoro

S.3616 approvato dal Senato della Repubblica; C.6144 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 18/11/2005);

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Dato Cinzia

Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (3652)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/11/2005);

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifica della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'EUROPOL, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002 (3644)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 14ª Unione europea

(assegnato in data 21/11/2005);

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004 (3645)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bilancio, 10ª Industria, 12ª Sanità

(assegnato in data 21/11/2005);

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004 (3646)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze

(assegnato in data 21/11/2005);

7^a Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Agogliati Antonio

Disposizioni per la tutela e la promozione delle bande musicali (3621)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 11^a
Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 21/11/2005);

10^a Commissione permanente Industria

Sen. Falcier Luciano

Disposizioni in materia di incentivi per il rilancio del turismo e di competitività delle imprese del settore (3634)
previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 14^a Unione europea
(assegnato in data 21/11/2005).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Amedeo Ciccanti, in data 21 novembre 2004, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Ciccanti. – «Rappresentanza delle associazioni nazionali di promozione sociale nel Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL» (3313).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della salute, con lettere del 3 e 17 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 564).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 12^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 12 dicembre 2005.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 novembre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2005 (n. 565).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 4^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 12 dicembre 2005.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente la conferma dell'incarico di Segretario Generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conferito all'ingegner Sergio Stabilini.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di livello dirigenziale generale al dottor Roberto Cecchi, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 14 novembre 2005, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Cuorgnè (TO), Collepasso (LE), Grosseto, Rivisondoli (AQ), Borgo San Siro (PV), Rosarno (RC), Nughedu San Nicolò (SS), Roccasecca dei Volsci (LT), Mogliano Veneto (TV) e Cannole (LE), nonché del consiglio provinciale di Treviso.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2005 e situazione di cassa al 30 giugno 2005 (*Doc. XXV, n. 18*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 18 novembre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta per la promozione della liberalizzazione dei servizi professionali, per gli anni 2004 e 2005 (*Atto n. 757*).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione permanente.

Corte costituzionale, Presidenza

Il Presidente della Corte costituzionale, professor Annibale Marini, con lettera in data 17 novembre 2005, ha comunicato di aver nominato Vice Presidente della Corte stessa il professor Giovanni Maria Flick.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 24 ottobre 2005, n. 416, depositata il successivo 3 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione – sollevato dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano in data 10 febbraio 2005 – nei confronti della deliberazione del 23 luglio 2003 con la quale il Senato della Repubblica ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento penale pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (*Doc. IV-quater*, n. 14).

Il ricorso del tribunale di Milano e l'ordinanza della Corte costituzionale sono stati notificati al Senato.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è stata deferita, in data 21 novembre 2005, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Corte dei conti, trasmissione di atti

La Corte dei conti – Collegio di controllo delle spese elettorali –, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la relazione concernente i risultati del controllo effettuato sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica, svoltesi il 23 e il 24 gennaio 2005 (Atto n. 755).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1^a Commissione permanente.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria –, con lettera in data 27 ottobre 2005, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione – approvata

dalla sezione stessa nell'adunanza del 2 luglio 2005 – sull'analisi del Programma operativo regionale (POR) della Calabria per l'esercizio finanziario 2004 (Atto n. 756).

Predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 354, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5^a, alla 7^a, alla 8^a, alla 9^a, alla 10^a, alla 11^a e alla 13^a.

Interpellanze

NOVI. – *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e della salute.* – Risultando all'interpellante che:

la Regione Campania è l'unica in Italia a registrare uno scioglimento, per le infiltrazioni camorriste, di aziende sanitarie locali, provvedimento che il Governo si è visto costretto a prendere nei confronti dell'Asl n. 4;

sempre in Campania un'altra Asl, la n.5, rischia di essere sciolta per condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata;

l'Asl Napoli 1, nei confronti del dott. Domenico Forziati, Direttore Unità operativa salute mentale DSB51, ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare in quanto il professionista in questione si opponeva alla distribuzione pre-elettorale e clientelare di ore di straordinario mai espletate dai dipendenti;

fra i promotori di questi sperperi e dissennatezze clientelari c'era anche, a quanto risulta all'interpellante, l'attuale Assessore regionale alla sanità Montemarano;

il dott. Domenico Forziati è primario di psichiatria ormai da 15 anni e da circa 6 anni lavora nell'Asl n.1;

il dott. Forziati è stato, a quanto risulta all'interpellante, sospeso dal servizio per 30 giorni con l'attivazione di licenziamento per colpa grave;

il dott. Forziati non si vede contestata nemmeno l'accusa di aver trascurato i pazienti;

nei confronti del primario, che si è opposto e si oppone agli sperperi, sarebbe stata mossa l'accusa di non aver attivato forme di concertazione con i sindacati e di non aver rispettato ordini di servizio;

la prima contestazione, quella sulla mancata concertazione, è, a quanto consta all'interpellante, del tutto inconsistente in quanto l'art. 6 del Contratto di lavoro e comparto stabilisce che il soggetto della concertazione non è il Primario, ma il Direttore generale dell'Asl;

per quanto riguarda il mancato rispetto dell'ordine di servizio va detto che il dott. Forziati ha ritenuto di non dover dar seguito alle disposizioni in quanto avrebbero causato danno patrimoniale al pubblico erario e lo avrebbero esposto a responsabilità amministrative contabili e penali (come previsto dal decreto legislativo 213/2004 e dalla legge 626 e seguenti);

le motivazioni per iscritto da parte del dott. Forziati non sono state tenute in alcun conto;

il dott. Forziati si opponeva alle elargizioni a pioggia di due indennità, quella per terapia sub-intensiva e quella per assistenza domiciliare *ex art. 26* dell'ultimo contratto di lavoro;

lo spreco di denaro pubblico al quale si opponeva il dott. Forziati è quantizzabile, per il solo dipartimento di salute mentale dell'Asl Napoli 1, in 3 milioni di euro l'anno;

nei confronti del primario veniva attuata una campagna denigratoria e persecutoria di vari soggetti, tutti vicini all'attuale maggioranza regionale;

da parte della magistratura, pur a conoscenza di queste autentiche truffe ai danni dell'erario, è esistito, fino ad ora, un comportamento, a giudizio dell'interpellante, compiacente, se non omertoso;

un politico vicino al presidente Bassolino, come risulterebbe da intercettazioni che lascerebbero indifferente la magistratura, accetta, a quanto risulta all'interpellante, regali in natura in cambio dei suoi interventi a favore dei generosi e munifici donatori;

sempre da parte della magistratura non viene alcun segno di serio e rigoroso esame di una gestione malavitosa della sanità che, rispetto ai governi regionali di centro-destra, ha decuplicato il *deficit* della sanità pubblica in Campania,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano conoscenza degli sperperi, delle infiltrazioni malavitose e delle persecuzioni attuate nei confronti di quei pochi operatori del settore che si oppongono al malaffare e rispettano le leggi dello Stato;

quali misure il Ministro della salute intenda promuovere al fine di far cessare questa situazione originata inizialmente dall'attuale Assessore regionale alla sanità.

(2-00797)

Interrogazioni

EUFEMI. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere:

quali siano i motivi che hanno impedito di risolvere la grave situazione della casa di reclusione San Michele di Alessandria, avendo le rappresentanze sindacali intrapreso lo stato di agitazione da oltre sei mesi;

quali siano le ragioni che ancora oggi vedono sofferente il personale di polizia penitenziaria dell'Istituto penale minorenni Ferrante Aporti di Torino, dove vige una critica gestione delle risorse umane,

quali siano le ragioni delle criticità negli Istituti di Alessandria don Soria, Novara, Asti, Biella, Saluzzo e nei restanti Istituti del Piemonte e della Valle D'Aosta;

quali iniziative urgenti si intendano assumere rispetto alla gravità della richiamata situazione.

(3-02360)

EUFEMI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che il giorno 14.7.2005 è stata depositata una istanza presso il Tribunale di Cagliari, volta a ottenere la riesumazione della salma di Pittau sac. Antonio, trovato senza vita in data 23.12.1988 in territorio di Burcei, in località prospiciente il rio Picocca, al km. 40,600, per accertamento tecnico medico-legale, nel procedimento penale contraddistinto con il n. 1448/99, che ha avuto esito negativo, si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulle motivazioni opposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nonostante gli elementi richiamati nell'istanza, quali la mancanza di tracce di frenata, alcune testimonianze e l'impossibilità di motivare la presenza della vittima sul luogo dell'incidente, e se non ritenga che questi elementi facciano sorgere profonde perplessità sulle circostanze del decesso.

(3-02361)

ZANDA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la «Società per lo Sviluppo dell'Arte, della Cultura e dello Spettacolo – Arcus S.p.A.», avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e di interventi a favore di beni e di attività culturali e dello spettacolo, è stata costituita con atto notarile del 16 febbraio 2004, in attuazione dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 391;

la costituzione di tale importante organismo, a distanza di soli quattro mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva, è quindi avvenuta a tempo di *record*, tenuto conto soprattutto della complessità delle procedure amministrativo-contabili da porre in essere per la nascita di una società a partecipazione pubblica, a partire dall'iscrizione in bilancio delle somme per la sottoscrizione del capitale e per giungere alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

si è potuto verificare per l'intensa opera di supporto verso le autorità competenti (Ministro per i beni e le attività culturali, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze) svolta dal presidente Mario Ciaccia, che in tal modo ha dato subito una valida dimostrazione delle sue alte capacità professionali, confermando la bontà della scelta fatta dal Governo e convalidata dalle Commissioni parlamentari;

quanto alle qualità professionali del dottor Ciaccia vi è, infatti, da sottolineare sia l'esperienza maturata nell'arco di venti anni in un organo di rilievo costituzionale, quale la Corte dei conti, posto per vigilare sulla corretta gestione delle risorse pubbliche, sul rispetto degli equilibri finanziari complessivi, sulla regolarità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, sia l'esperienza manageriale che da un triennio sta condu-

cendo in posizione di elevata responsabilità alla guida della direzione di una delle più grandi banche del Paese, specificamente dedicata alla pubblica amministrazione;

tutto ciò, senza parlare dell'attività svolta dal dottor Ciaccia nella direzione di uffici di diretta collaborazione all'opera di Ministri e delle specifiche esperienze maturate proprio nel settore dei beni culturali in qualità di Capo di Gabinetto del Ministro *pro tempore* Urbani;

con una forte attenzione ad una sana gestione delle risorse pubbliche, con grande intuito manageriale ed in perfetta intesa con il Consiglio di Amministrazione, ha dato pertanto un costante e personale impulso a tutte le operazioni di avvio e di efficientamento dell'azienda, seguendone passo passo tutte le attività, anche in ragione della struttura aziendale estremamente snella e flessibile da lui voluta per ridurne «all'osso» i costi;

ha così direttamente curato: l'acquisizione delle risorse necessarie per adempiere al programma affidato in convenzione dall'autorità vigilante, sviluppando la quota dei limiti d'impegno sulle infrastrutture stanziata per Arcus in una massa attivabile a fini di investimento pari a 57,57 milioni di euro; la predisposizione di un Piano d'impresa inteso anche a mirare gli interventi sui beni culturali nel quadro del complesso progettuale delle infrastrutture strategiche del Paese e ad esaltarne l'interazione con il territorio, attraverso il potenziamento degli effetti positivi prodotti dagli interventi per lo sviluppo economico; l'elaborazione di una seconda edizione del Piano d'impresa, che ha delineato la strategia e le linee operative della società alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di attività; l'adozione di regole interne di valutazione delle proposte progettuali a garanzia della trasparenza e correttezza delle procedure; la stipula di una convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero per i beni e le attività culturali per l'avvio di un programma di interventi volti allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, basati sulla tutela e la valorizzazione di risorse culturali, con l'obiettivo di promuovere innovazioni positive sul territorio;

al mese di settembre 2005, il Consiglio di Amministrazione di Arcus ha approvato un totale di 44 progetti per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro, pari cioè a quasi tutta la massa di risorse assegnate. Le erogazioni già effettuate, a fronte di verifiche sullo stato avanzamento lavori, sono pari a circa 23 milioni di euro;

in particolare, sono tante ed importanti le iniziative di successo che Arcus ha già avviato nell'area delle interrelazioni tra beni culturali, il paesaggio e le infrastrutture. Può portarsi ad esempio l'elaborazione di un progetto pilota di bacino culturale, occasione unica offerta dalla valenza strategica delle grandi infrastrutture che appaiono in grado di produrre una serie di rilevanti effetti sul contesto sociale, culturale, economico e territoriale;

negli altri comparti dell'attività culturale, Arcus ha dedicato particolare attenzione alla promozione di appositi progetti per lo sviluppo del cinema e dello spettacolo e, in particolare, della musica lirico-sinfonica, ed ha avviato forme di ausilio finanziario in favore di composizioni con-

certistiche e operistiche, di nuovi musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili ed istituzioni di alta formazione musicale. Arcus inoltre ha sostenuto una progettazione fortemente innovativa volta ad ampliare il numero dei luoghi culturali accessibili ai disabili, mentre nell'ambito dell'attività di ricerca, ha sostenuto applicazioni dei sistemi di localizzazione satellitare alle attività di monitoraggio e controllo per la sicurezza delle aree archeologiche, museali, monumentali;

nell'ambito delle scelte operative che la società può fare nel quadro della propria autonomia e responsabilità, Arcus ha dato anche spazio ad una sua progettualità indipendente dal Programma ministeriale e da finanziare con risorse proprie. L'azienda si è infatti proposta quale strumento per sollecitare fonti di risorse alternative e sostitutive dell'intervento pubblico (può portarsi, al riguardo, l'esempio del restauro delle botteghe romane);

appare più che evidente, in tal modo, l'impegno assiduo del presidente Ciaccia nello svolgimento del suo incarico;

quanto sopra è confermato, oltre che dall'apprezzamento manifestato in tutte le sedi attente ai problemi della cultura e dalla stampa specializzata, anche dalle valutazioni espresse dai Ministeri competenti in sede di redazione del nuovo programma e di stipulazione della relativa convenzione per il 2005, in cui si afferma che Arcus ha dato prova in concreto di poter fornire più di una opportunità per integrare, secondo l'indirizzo delle autorità vigilanti, le politiche culturali ed ambientali con le altre politiche del territorio;

malgrado ciò, inopinatamente e senza che risultasse un qualche disconoscimento della decisiva opera svolta dal presidente Ciaccia, si è chiesta ora, per quanto risulta all'interrogante, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali in carica, la disponibilità del Presidente stesso a rassegnare le dimissioni dall'incarico,

si chiede di sapere per quali ragioni, malgrado le motivazioni sopra riportate, a giudizio dell'interrogante inopinatamente e senza che risultasse un qualche disconoscimento della decisiva opera svolta dal presidente Ciaccia, si sia chiesta ora, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali in carica, la disponibilità del Presidente stesso a rassegnare le dimissioni dall'incarico e se non sia il caso invece di premiare, riconfermando la fiducia, la straordinaria professionalità e dedizione che il dottor Ciaccia ha utilizzato nello svolgere il proprio incarico.

(3-02362)

ZANDA, CADDEO, DETTORI, NIEDDU, MURINEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che:

nelle caverne sottomarine dell'isola de La Maddalena – Santo Stefano a partire dalla fine degli anni Sessanta è stata realizzata una base della US Navy per sottomarini atomici;

la Base US Navy de La Maddalena ricade nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996;

l'arcipelago è soggetto a vincolo paesaggistico e rientra in un proposto sito d'importanza comunitaria oltre che nazionale; inoltre, il Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena è compreso nell'elenco siti di importanza comunitaria (cod. ITB000008, estensione 13.240 ettari), ed è a tutti gli effetti area naturale protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);

anche le installazioni di carattere militare, e a maggior ragione quelle di uno Stato estero, come risulta essere quella della US Navy nell'isola de La Maddalena, sono pienamente assoggettate alla normativa di tutela paesaggistico-ambientale e alla normativa di impatto ambientale;

lavori di ampliamento della base militare americana erano stati avallati dal Ministro in indirizzo con una nota ministeriale del 30 settembre 2003 con la quale il Ministro medesimo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, ha deciso di avallare il progetto statunitense di «migliorie infrastrutturali», presentando il complesso dei lavori esposti nel progetto come urgenti, indispensabili e indifferibili, in particolare per gli aspetti riguardanti la sicurezza del personale della base;

l'ampliamento che risulta autorizzato riguarderebbe l'edificazione di fabbricati per 52.000 metri cubi e la costruzione di un nuovo molo da 180 metri per l'attracco di altre unità da guerra;

la questione è stata già oggetto di interrogazioni e interpellanze parlamentari alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica;

a conferma di quanto già denunciato dal senatore Nieddu con l'interrogazione 4-09380, si apprende ora con maggiore dettaglio da fonti di stampa (quotidiano «La Repubblica» del 12 novembre 2005) dell'esistenza di un nuovo e ulteriore piano di ampliamento contenuto in un documento denominato MILCOM (Costruzioni Militari), composto di quattro parti e corredato di mappe, redatto dall'ammiraglio Harry G. Ulrich III, comandante dell'USNAVEUR. Il documento risulta già discusso dal Congresso USA e prevederebbe un ulteriore ampliamento della base mediante l'acquisizione dell'ex Arsenale, dei tunnel deposito di armi italiane a Santo Stefano e a Caprera, nonché la costruzione di ulteriori 50.000 metri cubi al nord di Santo Stefano e di alloggi per almeno altri 350 militari americani, che si aggiungerebbero ai 2.500 già residenti, il tutto per «incrementare la capacità operativa di assistenza dei sottomarini e delle navi da guerra nucleari della US Navy»;

la Commissione europea aveva già mosso diverse contestazioni all'Italia relativamente al progettato primo ampliamento di 52.000 metri cubi, a causa del mancato rispetto delle normative europee in materia ambientale e in particolare della mancanza di una procedura di valutazione di impatto ambientale;

risulta ora che la Commissione europea avrebbe trasmesso al Governo italiano una comunicazione di costituzione in mora per violazione dell'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, per non avere risposto alle richieste di chiarimenti avanzate dalla Commissione sull'ampliamento della base;

inoltre, il Prefetto di Sassari ha presentato ai sindaci interessati e ai cittadini di La Maddalena un piano di emergenza dell'arcipelago de La Maddalena in casi di incidente nucleare, intitolato «ipotesi di incidente durante la stagione estiva e durante la stagione invernale». Il contenuto di tale piano di emergenza, apprezzabile per gli intenti di prevenzione, mette in tutta evidenza la gravità dell'allarme per la popolazione residente;

appare, quindi, verosimile ritenere che la modificazione e l'ampliamento del sito americano, sia sotto il profilo delle dotazioni militari che dal punto di vista degli insediamenti residenziali a questi collegati, comportino per l'arcipelago de La Maddalena rilevanti ricadute negative sulla vita della popolazione in termini di sicurezza delle persone e salvaguardia della loro salute;

risulta, anche a seguito di sopralluogo di alcuni interroganti, l'inadeguatezza delle condizioni di efficienza della rete di monitoraggio per la rilevazione dei dati riguardanti gli indicatori sullo stato di salute dell'aria e dell'acqua adiacenti la base USA di Santo Stefano, in quanto inficiata da apparecchiature obsolete, risalenti al 1980,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate nell'articolo di stampa di cui in premessa corrispondano al vero;

che cosa il Governo abbia da riferire in merito alla richiesta della Commissione europea, se intenda rispondere e con quali tempi, e quali siano le iniziative che intende seguire in merito;

quali iniziative si intendano adottare per ovviare ai problemi derivanti dalla inadeguatezza della rete di monitoraggio per la rilevazione dei dati riguardanti gli indicatori sullo stato di salute dell'aria e dell'acqua rilevati anche da sopralluogo da parte di alcuni interroganti, sia intervenendo direttamente sia sollecitando al riguardo il Governo americano;

quando e in che modo il Governo italiano sia venuto a conoscenza del documento MILCOM citato in premessa e in base a quali valutazioni di urgenza o di sicurezza militare l'Italia avrebbe acconsentito al progetto di ampliamento di cui si ha notizia;

se per la realizzazione dell'intero complesso immobiliare siano state rispettate le norme paesaggistiche e urbanistiche vigenti e i vincoli stabiliti sulle volumetrie da ubicarsi all'interno del Parco naturale;

quali interventi urgenti – oltre ai piani di emergenza del Prefetto di Sassari – in merito ai paventati pericoli di inquinamento radioattivo il Governo intenda porre in essere per fugare ogni possibile dubbio o preoccupazione manifestata;

se il Ministro in indirizzo non ritenga le prospettate ipotesi di ampliamento della base americana del tutto in contrasto con lo sviluppo turistico ed economico dell'area marina di cui La Maddalena è il centro, che

universalmente è considerata un vero e proprio «patrimonio dell'umanità» per la purezza e la bellezza delle sue acque e per il fascino delle sue piccole isole.

(3-02363)

MARTONE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che,

è stato arrestato lunedì 14 novembre 2005 Kizza Besigye, rappresentante del «Forum per il cambiamento democratico» (FDC), *leader* dell'opposizione ed ex-candidato alle ultime presidenziali, rientrato da alcune settimane nel suo paese dopo un auto-esilio in Sudafrica durato quattro anni. Lo riferiscono fonti di stampa, precisando che Besigye si trova rinchiuso al commissariato di polizia centrale di Kampala, dove sono già in corso violenti scontri tra i suoi sostenitori e la polizia intervenuta in maniera massiccia. Secondo fonti dell'agenzia MISNA i disordini avrebbero già causato 5 morti e numerosi feriti e si teme che la situazione possa degenerare ulteriormente;

il *leader* del partito di opposizione in Uganda è stato arrestato ed incriminato per tradimento e stupro, rischia la pena di morte e lo Stato può tenerlo in prigione in attesa di giudizio per un anno. L'accusa di violenza carnale risalirebbe al 1997. Il vice presidente dell'FDC, il partito di Besigye, prof. Morris Latigo, ha dichiarato alla radio Kfm che non cambieranno candidato per le presidenziali del 2006 e che Kizza Besigye ha diritto a candidarsi, in quanto innocente fino ad un'eventuale condanna definitiva;

il *leader* dell'opposizione passa le notti in isolamento e da giorni non tocca cibo, per paura d'essere avvelenato;

in un messaggio alla nazione trasmesso dalla radio e dalla televisione, il presidente Museveni ha minacciato di arresto due signore dell'FDC. Si tratta della vicepresidente, on. Salamu Musumba, e di Bety Kamia, assistente del presidente del partito;

secondo il presidente ugandese, le due donne usano la radio per incitare alla violenza. La polizia ha rivelato il nome di una delle vittime di ieri: si tratta di Isma Kakooza, che, trasferito d'urgenza nell'ospedale di Mulago a Kampala, è morto dopo poco per ferite d'arma da fuoco;

quattordici dei coimputati di Besigye hanno ottenuto la libertà su cauzione. Al momento di pagare la cauzione, però, degli sconosciuti, armati ed in abiti civili, hanno fatto irruzione nel cortile del Tribunale. Gli avvocati hanno allora chiesto ed ottenuto che gli imputati venissero riportati in prigione, per salvarli da una morte certa;

secondo la parlamentare Mugisha Muntu, questi uomini fanno parte della *Task Force* anti-terrorismo; in ogni caso, la loro azione è illegale ed è un'intimidazione nei confronti dei giudici;

il presidente Museveni ha dichiarato che la comunità internazionale non deve interferire negli affari interni dell'Uganda e queste affermazioni hanno aumentato le preoccupazioni degli ambasciatori e dei cittadini europei presenti sul territorio in quanto non si può escludere l'avvio di tumulti in tutto lo Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere a livello internazionale affinché in Uganda vengano ristabiliti la legalità ed il rispetto dei diritti fondamentali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno convocare con urgenza l'ambasciatore ugandese affinché riferisca sull'accaduto e per manifestare la contrarietà del nostro Governo agli atti intimidatori e repressivi adottati dal presidente Museveni.

(3-02364)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 4-09346).

(3-02365)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'area di «Fosso Imperatore», in Nocera Inferiore (Salerno), reindustrializzata dal Consorzio Salerno Sviluppo (società consortile partecipata dai comuni di Salerno, Angri e Nocera Inferiore, dalla Camera di Commercio e dalla Provincia di Salerno), da futuro «polo dell'alta moda e del tessile» rischia di diventare l'ennesimo fallimento industriale del sud;

infatti il contratto di programma finanziato con delibera del CIPE del 4 aprile 2001, con investimenti per circa 56 milioni di euro, ha prodotto fin qui poche certezze e tantissime preoccupazioni;

delle 13 società che hanno incassato i contributi pubblici, soltanto pochissime hanno iniziato l'attività rispettando gli impegni assunti rispetto ai livelli occupazionali previsti, mentre le altre o non hanno proprio iniziato l'attività o hanno già fatto ricorso agli ammortizzatori sociali;

dopo le indiscrezioni apparse sugli organi di stampa e dopo la denuncia pubblica fatta dal segretario generale della CGIL di Salerno, dott. Franco Tavella, la Guardia di finanza ha iniziato una serie di verifiche su alcune delle aziende interessate;

in particolare, sembrerebbe che attualmente le società «B.T.R.», «New Target» e «Soltex» abbiano già cessato l'attività facendo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la «Boma» abbia cessato l'attività, la «Sabor» e la «Maglieria italiana» non abbiano mai iniziato la produzione e alcune delle altre aziende versino comunque in gravissime difficoltà,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

a chi debbano essere attribuite le relative responsabilità;

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per evitare tali ingiuste speculazioni, sicuramente favorite da omessi controlli o da connivenze.

(3-02366)

MANZIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il quotidiano «Il Mattino», cronaca di Salerno, ha riportato di recente (edizione del 16 novembre 2005) la notizia relativa alla rimessione in libertà, per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, di Antonio De Feo (considerato con i fratelli Pasquale, Carmine e Vito fra i cofondatori del clan camorristico denominato «Associazione Camorra Riformata», con «giurisdizione» nella Piana del Sele) perché, dopo la celebrazione del processo di primo grado, i «giudici non hanno fatto in tempo a fissare il processo di appello»;

alla vicenda pare si sia direttamente interessato anche il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, chiedendo direttamente notizie sulla vicenda,

si chiede di conoscere:

se corrispondano a verità le circostanze indicate in premessa;

quali provvedimenti si intendano adottare per evitare che il ritorno in libertà del De Feo possa determinare una riorganizzazione delle attività criminali nel territorio di Battipaglia;

quali misure si intendano proporre per tutelare quanti, con la loro denuncia coraggiosa, avevano consentito di scoprire il giro di estorsioni praticate dal clan De Feo.

(3-02367)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CICCANTI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che il 19 ottobre 2005 nel Comune di Fermo vi è stata una imponente manifestazione pubblica intesa a sostenere il settore bieticolo-saccarifero, che caratterizza molta parte dell'economia ascolana, fernana e maceratese, soprattutto per la presenza di uno dei più importanti impianti di produzione di zucchero esistenti in Italia, quale quello della società Eridania Sadam SpA a Campiglione di Fermo;

che le organizzazioni sindacali dei produttori e lavoratori della filiera bieticola-saccarifera del bacino del sud delle Marche hanno, tra le altre cose, ribadito le richieste:

che la riforma del regolamento OCM zucchero deve garantire il livello dei prezzi, tali da remunerare adeguatamente i produttori comunitari;

che rispetto al Piano di settore proposto dal Governo, ancorché concordato con le organizzazioni nazionali degli industriali ed agricoltori, il quale prevede la salvaguardia di 8 stabilimenti al nord, uno al centro e

uno al sud, su 19 esistenti, non si penalizzino le Marche, che rappresentano il 3° posto nella produzione nazionale dello zucchero, con una economia agricola fortemente caratterizzata dalla produzione bieticola;

che le Marche conservino l'attività dei due stabilimenti di Jesi e di Fermo per la produzione dello zucchero, al fine di avere una graduale e proporzionata riduzione della stessa produzione di zucchero, a fronte della proposta del Governo che prevederebbe il dimezzamento della produzione marchigiana rispetto ad una riduzione del 10% delle altre regioni;

che nella riforma del regolamento OCM zucchero il Governo italiano si adoperi in modo deciso e soddisfacente per ottenere agevolazioni per una riconversione graduale di alcuni degli zuccherifici in attività e dell'abbandono dell'attività di coltivazione bieticola;

che si dichiari lo stato di crisi del settore bieticolo-saccarifero, onde poter beneficiare di adeguati ammortizzatori sociali atti a garantire i lavoratori nel caso di eventuali riconversioni;

che in Italia il settore bieticolo-saccarifero coinvolge complessivamente 46.000 aziende agricole, che occupano circa 52.000 lavoratori; 19 zuccherifici, nei quali lavorano circa 7.000 addetti tra fissi e stagionali, con un indotto valutabile in circa 18.000 unità, costituito da autotrasportatori, fornitori di materie prime, conto terzi ed altre professionalità minori,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di avanzamento dei negoziati tra Governo e Commissione europea circa le elencate richieste della filiera bieticola-saccarifera dell'area sud delle Marche, come dianzi evidenziato;

quali assicurazioni sia in grado di dare il Governo in merito al mantenimento dello stabilimento Eridania Sadam di Campiglione di Fermo.

(4-09701)

ZAPPACOSTA. – Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e per le politiche comunitarie. – Premesso che:

tra il Comune di Pineto (Teramo), l'Amministrazione provinciale di Teramo e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise «G. Caporale» (Izsam) è stata concordata, attraverso una intesa, la creazione di un Centro permanente internazionale per la formazione e l'informazione veterinaria (Cifiv), che dovrebbe occuparsi di ricerche e studi sulla qualità dei servizi veterinari;

in data 3 ottobre 2005 il Comune di Pineto ha approvato il progetto del Cifiv, ubicato in un'area di circa 23.000 metri quadrati in una zona vicina alla Torre di Cerrano;

l'Amministrazione provinciale di Teramo ha perfezionato diversi accordi di programma, in luogo delle espropriazioni, con privati, ai quali è stata concessa la possibilità di edificare nella stessa area, con la conseguenza che tutta la collina prospiciente la Torre di Cerrano potrebbe es-

sere a breve oggetto di interventi edificatori per migliaia di metri cubi, su iniziativa pubblica e privata;

la suddetta collina è di incomparabile bellezza e di forte suggestione e rappresenta una delle icone turistico-paesaggistiche dell'Abruzzo; inoltre, l'area risulta essere vincolata dal piano regolatore generale come zona agricola, dal Piano Territoriale Paesaggistico come area di interesse paesaggistico ed ambientale, dal Piano Regionale Paesaggistico come area di conservazione integrale ed è infine protetta ai sensi del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004;

già in un recente passato alcune associazioni di protezione ambientale hanno chiesto l'intervento delle competenti autorità regionali e provinciali per porre fine allo sviluppo incontrollato di tutta la fascia litoranea teramana per un'azione di conservazione e di riqualificazione ambientale a tutt'oggi fortemente a rischio;

appare oltremodo insensato all'interrogante il progetto della realizzazione in quell'area del Cifiv, che contrasta con la cultura ambientale che si va sempre più affermando nelle istituzioni pubbliche e private alla ricerca di strategie di sviluppo sostenibile, nel caso in questione completamente disattese, alla luce soprattutto del fatto che l'Amministrazione comunale di Pineto ha recentemente avviato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un polo scolastico in località denominata «Quartiere dei Poeti», ove il piano regolatore generale vigente prevede interventi di edilizia per l'istruzione e che quindi risulterebbe idonea ad ospitare il Centro di formazione, in quanto già fornita di servizi, sottoservizi ed infrastrutture,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza si intendano intraprendere presso le amministrazioni responsabili di un ipotizzabile disastro ambientale ai danni di un'area vincolata e che comunque rappresenta una delle zone più pregevoli di tutta la costa adriatica;

se si ritenga di controllare la legittimità e la trasparenza degli atti amministrativi, per meglio chiarire quello che all'interrogante sembra una vera e propria operazione di speculazione edilizia;

quale sia il reale stato dei fondi europei concessi per il finanziamento dell'opera e se si intenda intervenire affinché vengano garantiti gli stessi fondi per la realizzazione del Cifiv in altra area, come quella già citata in premessa.

(4-09702)

DE PETRIS. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la Regione Calabria, nell'ambito delle finalità dell'art. 56 dello Statuto e delle competenze che le derivano dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha istituito il Parco Regionale della Foce del Fiume Neto con delibera n. 588 del 19 settembre 2000;

la presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e del decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, che elenca i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, detta norme per l'istituzione e la gestione dell'area protetta «Foce del Fiume Neto»;

la Foce del Fiume Neto è stata proposta dalla Regione Calabria al Ministero dell'ambiente come SIC «Foce Neto» (codice IT9320095) dell'estensione di 656 ettari, a seguito del censimento delle emergenze naturalistiche nazionali effettuato dal progetto europeo «Natura 2000» perché riconosciuta come uno degli ultimi ambienti umidi della costa jonica calabrese comprendente, oltre alla foce del Fiume Neto, lembi forestali ripariali, piccole aree palustri e un tratto di fascia costiera. Gli ambienti circostanti sono rappresentati da aree agricole, di bonifica anche recenti ed insediamenti di case sparse;

i confini, l'*habitat* e le specie del parco sono stati individuati nel progetto BioItaly di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, n. 65, depositato presso lo stesso Ministero e la Regione Calabria, Dipartimento ambiente e territorio;

con delibera n. 697 del 27/06/2005 in merito alla Revisione del sistema regionale delle ZPS, direttiva 74/409/CEE, «Uccelli», recante conservazione dell'avifauna selvatica, e direttiva 92/43/CEE, «Habitat», relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica, la Giunta regionale della Regione Calabria ha istituito tre nuove zone di protezione speciale ZPS, già classificate come IBA: Costa Viola ed Aspromonte (IBA n. 150), Area Alto Marchesato e Foce dei Fiumi Neto e Tacina (IBA n. 149), Alto Jonio Casentino (IBA n. 144);

il Comune di Crotone nella persona del Sindaco ha presentato venerdì 18 febbraio 2005 durante una conferenza stampa un'iniziativa finalizzata alla realizzazione di un importante complesso turistico a Crotone denominato «Europaradiso»;

il progetto di massima depositato in Comune dalla MADPIT Group, multinazionale israeliana, è all'esame da parte di un gruppo di lavoro consiliare. Il progetto prevede la realizzazione di una vera e propria cittadella turistica a 300 metri dalla costa e occuperebbe una superficie di circa mille ettari di terreno in località «Pagianite» tra la Foce del Fiume Neto a nord, la ferrovia ad occidente e la località «Gabella» a sud;

il Comune ha inoltre avviato l'*iter* per una variante al piano regolatore generale al fine di consentire la realizzazione della struttura turistica che ricade in gran parte nell'oasi di protezione della selvaggina, istituita dalla Regione ai sensi del testo unico sulla caccia;

è stata inoltre richiesta l'autorizzazione da parte della società proponente il progetto per iniziare i lavori per la realizzazione del primo lotto del complesso nella parte dell'area che l'attuale piano regolatore generale già destina alle grandi strutture alberghiere, in attesa dell'accoglimento della variante di PRG proposta dal Comune;

con l'istituzione della zona di protezione speciale della Foce del Neto, già individuata come sito di importanza comunitaria, non sono consentiti spazi d'intervento in materia di pianificazione urbanistica in quanto la zona è luogo di transito, sosta temporanea o nidificazione di un gran numero di uccelli acquatici marini;

all'art. 5 del regolamento che recepisce la direttiva «Habitat» (decreto del Presidente della Repubblica 357/1997) si precisa che «nel caso in cui nel sito si vogliano realizzare nuove opere, piani o progetti, si dovrà realizzare una valutazione dell'incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi di conservazione prefissati»;

la Provincia già nell'anno 2000 aveva appaltato la redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione ambientale della «Foce del Neto» cofinanziata con le risorse di cui alla delibera del Cipe n. 106/99 del 30 giugno 1999;

lo studio di fattibilità, realizzato nel 2001, ha confermato quanto già riportato nella scheda di proposta del SIC, ovvero che si tratta di uno degli ultimi ambienti umidi della costa ionica calabrese costituito da lembi forestali riparali, piccole aree palustri ed un tratto di fascia costiera,

si chiede di sapere:

se non si intenda aprire un'indagine per verificare la legittimità del progetto EuroParadiso;

se sia stata presentata o richiesta una valutazione di incidenza al fine di garantire la conservazione del sito come stabilito dalla normativa vigente;

se non si intenda tenere conto, qualora venisse approvata la variante al piano regolatore generale del Comune di Crotona, che l'area interessata dal progetto è zona di protezione speciale già IBA 149 oltre che area che si affianca e sovrappone al sito di importanza comunitaria (codice IT9320095) e che pertanto tali caratteristiche non consentono interventi di trasformazione urbanistica;

se si intenda tenere conto dei continui richiami da parte dell'Unione europea all'Italia per la mancata osservanza ed infrazione delle direttive in materia, con particolare riferimento alla direttiva «Habitat», che ha lo scopo dichiarato di «contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione».

(4-09703)

MENARDI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nella giornata del 21 novembre 2005 si è svolta a Cuneo la Conferenza intergovernativa fra l'Italia e la Francia per la realizzazione del raddoppio del Traforo del Tenda;

che all'interrogante, recatosi nel luogo dove si svolgeva la predetta Conferenza, non è stato consentito l'accesso, senza alcuna motivazione;

che quanto verificatosi è da considerarsi, a giudizio dello scrivente, assurdo e vergognoso, ritenuto che l'interrogante è un senatore della Repubblica e capogruppo di Alleanza Nazionale nella Commissione lavori pubblici del Senato;

che nella sua qualifica di parlamentare lo stesso si è sempre mostrato sensibile ai problemi della regione di appartenenza, approfondendo il proprio impegno con doverosa attenzione ai problemi del territorio;

che giova evidenziare che lo scrivente ha promosso sin dall'inizio della legislatura il problema relativo alla realizzazione del raddoppio del Traforo del Tenda,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno impedito l'accesso al medesimo ai lavori della Conferenza intergovernativa di cui in premessa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di accertare eventuali responsabilità dell'accaduto.

(4-09704)

CORTIANA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

i lavori di restauro della Chiesa di Santa Caterina da Siena a La Valletta, Malta, non sono stati mai terminati, solamente la facciata è stata restaurata;

per il restauro sono stati assegnati dei fondi, nel quarto protocollo finanziario italo-maltese, oltre quattro anni fa;

rilevato che:

la suddetta chiesa è un gioiello dell'architettura barocca, costruito nel Cinquecento e rifatto nel Settecento dall'architetto italiano Romano Carapeccchia;

l'interno della chiesa è in uno stato di grave abbandono, con conseguente pericolo di danneggiamento per gli otto affreschi e per la cupola, dipinti sotto la direzione di Mattia Preti, altresì noto come il «Il Calabrese»;

la comunità di italiani residenti a Malta ha espresso tutto il suo rammarico e costernazione per lo stato dei lavori ed ha lanciato una petizione con raccolta di firme tra i cittadini italiani e maltesi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto suddetto e del fatto che le autorità maltesi sostengono che i finanziamenti del Protocollo italiano erano destinati esclusivamente al restauro dell'esterno della chiesa;

quali azioni intenda intraprendere il Governo presso le autorità maltesi per chiarire la situazione, assicurandosi che i fondi destinati al restauro siano stati messi a buon uso, in modo che questo patrimonio artistico europeo venga al più presto ripristinato per il bene comune degli italiani, dei maltesi e di tutti coloro che hanno a cuore l'arte, la storia e la cultura in generale.

(4-09705)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2005 istituisce il Comitato nazionale per il turismo, con compiti di orientamento per il turismo e di coordinamento stabile delle politiche d'indirizzo del settore in sede nazionale e internazionale;

tale Comitato ha compiti di indirizzo per l'Agenzia nazionale del turismo e promuove il coordinamento dei provvedimenti che interessano l'economia turistica e l'industria, anche in forma indiretta;

inoltre relaziona sul progetto Scegli Italia, portale telematico inter-regionale;

nella sua composizione sono previste espressioni del Governo e degli enti locali, Associazione nazionale dei comuni italiani ed Unione delle province italiane, nonché delle Regioni oltre che di alcune organizzazioni di categoria;

manca, invece, un'espressione del sistema delle Pro loco disseminate per l'intero Paese, che svolgono rilevanti iniziative promozionali anche sopperendo – in alcune realtà – a carenze croniche di organizzazione e valorizzazione turistica;

le Pro loco sono menzionate nella legge quadro sul turismo n. 135/2001 proprio a testimonianza della loro valenza sul territorio,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda integrare la composizione del Comitato nazionale del turismo, per dare voce ad una realtà di estrema rilevanza come le Pro loco, magari chiamando a far parte del Comitato un rappresentante dell'UNPLI (Unione nazionale Pro loco italiane).

(4-09706)

LAURO. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

da alcuni mesi si registrano clamorosi ed eclatanti episodi di malagestione delle carrozze ferroviarie e in generale dei collegamenti a mezzo treno tra le diverse città d'Italia;

nonostante il costo non irrisorio del biglietto di 1a e 2a classe, le cronache hanno registrato le iniziative di numerosissimi viaggiatori, al Nord come al Sud, che hanno vivacemente protestato con manifestazioni come il blocco dei convogli per le pessime condizioni igieniche delle vetture oltre all'accumulo di inaccettabili ritardi ed episodi non rari di sovrappollamento dei treni;

all'allarme sulle cimici, zecche e pidocchi hanno fatto seguito annunci stampa circa programmi speciali e ritiro di un numero congruo di convogli per operazioni di disinfestazione;

appare grave la condizione in cui versa il collegamento Napoli-Roma, utilizzato da una grande quantità di lavoratori pendolari e di turisti;

il treno da Roma per Napoli delle ore 7.45 è stato declassato ad Intercity con materiale rotabile vetusto, rumoroso e condizioni igieniche non ottimali, tra lo sgomento e le proteste dei viaggiatori;

il treno delle 7.45 appare lento e mancano quei servizi di prima necessità, dato l'orario e il *target* degli utenti, come un servizio bar,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di promuovere le iniziative opportune per modificare il tipo di servizio, il materiale rotabile e la motrice del treno in partenza dalla stazione Termini alle ore 7.45 con destinazione Napoli;

se non si ritenga, dato l'orario e il *target* degli utenti, la programmazione di un treno Eurostar invece di quello Intercity;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare una indagine sulle modalità di erogazione dei servizi di collegamento ferroviario per passeggeri, attesi i troppi disservizi segnalati puntualmente dalla stampa.

(4-09707)

EUFEMI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

numerose proteste sono state espresse dalla cittadinanza di Chieri e dagli altri utenti dei comuni limitrofi, in particolare Pino, Cambiano, Pectetto, Santena, Poirino, e dei comuni della collina, rispetto alla temuta chiusura e all'ipotizzato trasferimento della sede INPS nella centrale piazza Cavour, a Chieri, a causa dell'imminente scadenza del contratto prevista per il 20 gennaio 2006;

la sede regionale dell'INPS ha avviato tempestivamente le procedure per il rinnovo del contratto ma comprensibili cautele sono emerse, rispetto alle garanzie offerte dal locatore in conseguenza del recente passaggio dell'immobile dalla società proprietaria Agrileasing alla società affittuaria Progress S.r.l., che, allo stato, non offre adeguate garanzie contrattuali al locatario,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato della trattativa per l'affitto della sede INPS di Chieri, in ragione dell'efficienza del servizio riscontrato da tutti i cittadini e dalle categorie rispetto a trasferimenti in altre sedi del territorio che creerebbero evidenti disagi;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per superare le difficoltà nella proroga del contratto di affitto, attraverso la ridefinizione di clausole contrattuali che garantiscano il contratto di affittanza verso l'INPS, creando le condizioni per il mantenimento della sede INPS nella centrale ubicazione di Chieri, unitamente ad un servizio particolarmente apprezzato dagli utenti e dalle associazioni di categoria.

(4-09708)

MALABARBA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Istituto per i servizi sociali ed alberghieri di Castrovillari, in provincia di Cosenza, ha formato intere generazioni che hanno dato lustro, nel settore ristorativo, non solo alla Calabria ma all'intero Paese;

il figlio del Dirigente scolastico, con la sola laurea, con un contratto d'opera, avrebbe lavorato quale esperto esterno, nella gestione della «terza area», nell'Istituto diretto dal padre, nonostante la circolare ministeriale 21/05/1991, n. 135, che disciplina la materia, imponga che la scuola, nella fattispecie, adotti un piano attività gestione 3a area e «sottolinei in primo luogo l'assoluta necessità di una attenta valutazione delle competenze professionali che i consulenti esterni devono possedere, escludendo in ogni caso l'utilizzo di persone in possesso del solo titolo di studio e non inserite concretamente in attività di lavoro specifica»;

la moglie dello stesso Dirigente scolastico, prof.ssa Gatti Emilia, docente con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'IPSSAR di Castrovillari, risulterebbe essere stata inserita, a vario titolo, in molti progetti PON (Programma operativo nazionale) e POR (Programma operativo regionale) attuati dalla scuola diretta dal marito;

il nipote del Dirigente scolastico, dott. Risoli Salvatore, sarebbe stato inserito dallo zio, Dirigente scolastico, come esperto esterno di informatica, nel progetto PON Misura 7, Azione 7, Punto 3, anno di riferimento 2003/2004;

la moglie del vice preside prof. Pucci, presunto contraente del contratto d'opera siglato in favore del figlio del Dirigente scolastico, sig.ra Alberti Elisa, docente in servizio presso altro istituto scolastico di Castrovillari, sarebbe stata inserita come esperta esterna di lingua straniera in un progetto PON, Misura 1.1B, «Alla scoperta dei vecchi sapori»;

la moglie del Direttore servizi generali amministrativi (DSGA) dell'IPSSAR Pietro Smurra, sig.ra Antonietta Smurra, anch'essa DSGA presso l'ITIS di Castrovillari, sarebbe stata inserita dal Dirigente scolastico dell'IPSSAR, con apposito incarico, nella scuola dove il marito Pietro svolge il ruolo di Direttore dei servizi amministrativi e generali per curare la contabilità dei progetti dell'Istituto;

i due figli del DSGA Pietro Smurra sarebbero stati inseriti in progetti PON d'istituto. Ad uno dei due sarebbe stato assegnato il monitoraggio del progetto PON, Misura 7, Azione 7, Punto 3;

il Dirigente scolastico dell'IPSSAR di Castrovillari, in data 19/10/2005, si è visto pignorare nelle forme di legge gli arredi di presidenza in quanto non avrebbe ottemperato, nei tempi dovuti, ad una sentenza del Tribunale di Castrovillari, emessa nel nome del popolo italiano, munita di formula esecutiva e portata ad esecuzione da un pubblico ufficiale. Lo stesso Dirigente, invece di difendersi nei tempi e modi previsti e disciplinati dalla procedura civile, qualora veramente in possesso di elementi per farlo, avrebbe cercato di opporsi ai fatti giudiziari ormai definitivi, lui che altrove «condanna le iniziative mediatiche», attraverso il solo mezzo della stampa e non nel luogo istituzionale a ciò preposto che è il Tribunale,

per evitare che il favoritismo nella gestione pubblica diventi prassi normale, anche alla luce della recente approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria della legge regionale contro «parentopoli», scatu-

rita da casi eclatanti quali quello che ha coinvolto l'ex assessore regionale Egidio Masella, si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano intraprendere per fare chiarezza sulle preoccupanti vicende sopraccitate;

accertati i fatti in riferimento, se il Ministro in indirizzo, in armonia con quanto disciplinato dal contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°3.2002 dal Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e le organizzazioni sindacali, non valuti opportuno, *in primis*, l'avvicendamento immediato della Dirigenza presso l'alberghiero di Castrovillari o, in subordine, la mancata conferma dello stesso Dirigente scolastico presso la sede di attuale servizio per l'anno scolastico 2006/07.

(4-09709)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che il Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali S.T.A. risulta essere un consorzio costituito da aziende accreditate operanti nel settore ambientale e per la gestione ed il coordinamento delle attività connesse ai settori ambiente e sanità, e nasce con la finalità funzionale di procedere alla stabilizzazione di lavoratori socialmente utili (LSU);

che nel corso del 2001 la S.T.A., in previsione della scadenza della legge relativa alla stabilizzazione di detti LSU, è venuta a conoscenza che il Commissariato rifiuti, bonifica e tutela delle acque ipotizzava la creazione di un *call center* con l'utilizzo degli LSU; con nota del 3/12/2001 «dichiarava la propria disponibilità immediata alla assunzione dei lavoratori socialmente utili.»;

che con tale nota il Consorzio prevedeva la stabilizzazione occupazionale di 34 LSU, utili al fine di realizzare un *call center*;

che il Consorzio, per tale motivo chiedeva la possibilità di presentare con immediatezza il proprio progetto per la creazione del *call center* ambientale in grado di erogare informazioni e servizi *on-line* agli enti ed ai cittadini provvedendo alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili;

che, in sostanza, il Consorzio STA con la nota dichiarava unicamente la sua disponibilità ad elaborare un progetto di *call center*, genericamente in materia ambientale, qualora i destinatari della nota (Commissario per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque, il Presidente della Regione Campania, le ASL, l'ARPAC, l'Assessore regionale alla cultura e l'Assessore regionale all'ambiente) lo ritenessero opportuno;

che, dopo pochissimi giorni, il Commissario delegato on. Bassolino, con ordinanza n. 601/2001, surrogando la competenza in materia ambientale dei comuni, delle province, delle ASL, dell'ARPAC e della Regione e, comunque, facendo assurgere alla dignità di progetto una mera proposta di disponibilità espressa dal Consorzio STA, con la citata nota del 3/12/2001 disponeva l'approvazione del progetto denominato «*Call Center* ambientale, SOSA, S.O.S. ambiente», Sviluppo tecnologie ambien-

tali, con sede in Napoli al Centro Direzionale, isole E/2. Il Consorzio avrebbe provveduto alla realizzazione delle strutture previste, la cui proprietà sarebbe stata poi acquisita al patrimonio dello Stato e ne avrebbe curato, per il periodo stabilito dal decreto legislativo 468/1997, modificato ed integrato, la gestione, ivi compresa, al fine di evitare duplicità di intervento, quella relativa alla realizzanda struttura di cui al progetto cosiddetto S.I.R.E.N.E.T.T.A.;

che successivamente il Consorzio, ovvero la società consortile «mista» da costituire, avrebbe provveduto, nei modi di legge, alla assunzione, formazione ed aggiornamento professionale, nel corso delle varie fasi di realizzazione ed attivazione delle strutture programmate, di almeno 100 L.S.U.; tali «fasi», è inteso, sono da completare, comunque, entro e non oltre il 31.06.2002 (attivazione gestione servizio S.I.R.E.N.E.T.T.A.);

l'impegno finanziario assunto dal Commissario delegato, sino al 31.12.2002, ammontava ad euro 3.098.741,39 (lire 6.000.000.000);

che non è dato sapere se tale onere sia stato fatto gravare sui fondi nazionali, sui fondi regionali ovvero sui rimborsi della FIBE;

che nel febbraio 2002 il Commissariato di Governo ai rifiuti, bonifica e tutela delle acque, nella persona del Commissario delegato on. Antonio Bassolino, ed il Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali – S.T.A., nella persona del suo presidente ing. Corrado Ciaravetta, costituiscono la «P.A.N.» – Protezione Ambiente e Natura S.p.A.;

che la società nasceva «per dare un forte e chiaro impulso all'attuazione della normativa sull'informazione ambientale e che deriva dall'obbligo per le autorità pubbliche di recepire le direttive e le norme per rendere veloce l'accesso e la diffusione delle informazioni ambientali tramite reti di telecomunicazione informatica o mezzi elettronici». Nell'ambito dei principi di economizzare la nuova società PAN nasceva con Consiglio di amministrazione composto da ben undici membri, di cui sei nominati dal Commissario di Governo, cioè Antonio Bassolino. Amministratore delegato veniva nominato Massimo Palmieri;

che la parte pubblica, cioè il Commissariato di Governo ai rifiuti, bonifica e tutela delle acque, sottoscrive il 51% del capitale pari ad euro 255.000,00 (circa 494 milioni delle vecchie lire), mentre la parte privata il restante 49%;

che successivamente, causa anche la prossima chiusura della gestione commissariale, il Commissario delegato, sul presupposto che corre l'obbligo di individuare l'ente pubblico preposto, in regime «ordinario», titolare della attività istituzionale del Servizio di informazione ambientale (che, giusto ordinamento del Paese, è la Giunta regionale della Campania), dispone la cessione gratuita del 25% del capitale della PAN alla Regione;

che al termine di vicende che hanno visto gli enti «ordinari» rifiutare le quote, cedute a titolo gratuito dal Commissario, la PAN era costituita, per parte pubblica, da Regione Campania (25%), Arpac (10%), Provincia di Napoli (2,6%), Commissariato rifiuti (13,4%) ed il rimanente 49% delle quote societarie possedute dal consorzio privato di imprese STA (Sviluppo Tecnologie Ambientali), formato dalla Cassa di Risparmio

di Ferrara e dall'Università di Ferrara e che nasce su progetti di stabilizzazione di LSU. A tale data la PAN occupava 46 persone, di cui 32 LSU; che, inoltre, l'Arpac, Agenzia regionale protezione ambientale Campania, perché tutti i cittadini della Campania (e naturalmente istituzioni, enti, imprese, associazioni) potessero ricevere informazioni dettagliate sull'attività dell'Arpac stessa e sulle problematiche ambientali, sia di carattere generale che di particolare e specifico interesse personale, prevede l'istituzione di un *call center* denominato «Informambiente». Il *call center* sarebbe stato progettato e gestito dalla PAN Spa, che avrebbe occupato 200 unità, di cui 172 LSU stabilizzati (140 provenienti dal bacino individuato dalla Provincia di Napoli e 32 dal bacino individuato dalla Regione, essenzialmente dai comuni dell'*hinterland* napoletano);

che l'Amministratore delegato della PAN Spa, Massimo Palmieri, affida la progettazione del *Call Center* alla CID Software Studio srl di Massimo Palmieri;

che la CID Software Studio risulta avere sede in via Caravaglio 63 e, guarda caso, la PAN ha sede in via Caravaglio 63;

che, successivamente, addirittura la CID Software Studi di Massimo Palmieri diventa socio del Consorzio Sviluppo Tecnologie Ambientali STA e quindi della PAN Spa;

che l'amministratore delegato Massimo Palmieri ha dovuto rimettere il mandato a causa della disastrosa situazione economica della società PAN Spa, che grava sul bilancio dell'intera collettività regionale, che da un lato vede la Giunta Bassolino aumentare Irpef, Irap e tasse automobilistiche e dall'altro consente sperperi attraverso le società miste;

che la CID Software Studio srl di Massimo Palmieri ha monopolizzato la gestione dell'informatica in Campania, gestendo CED e progettazione dei seguenti Enti: Regione Campania, Consiglio Regionale della Campania, Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche, tutela delle acque, Commissariato emergenza idrogeologica, Autorità di Bacino Destra Sele, Autorità di Bacino Sarno, Autorità di Bacino Sinistra Sele, Azienda Ospedaliera Santobono, ASL NA 1, ASL NA 2, ASL NA 3, ASL NA 4, A.R. SAN. (Azienda Regionale Sanitaria), Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo della Campania ed A.R.P.A.C. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania),

si chiede di conoscere:

se non si ritenga fallimentare l'esperienza della PAN S.p.A., anche atteso che il sito ufficiale della società è fermo al 2003;

quali siano stati i reali motivi della costituzione della società PAN; quali siano le modalità in base alle quali le quote azionarie della società PAN sono state, ad oggi, ripartite;

se l'ARPAC abbia accolto, e in quale quantitativo, le quote azionarie;

quanti prestatori d'opera risultino in forza alla Società PAN non rientranti nelle liste LSU e/o comandati presso altri Enti;

se non si ritenga doveroso rendere pubblici i bilanci della PAN S.p.A. e di tutte le società miste operanti nell'ambito regionale che, per

quanto è dato sapere, pesano notevolmente sul bilancio regionale, ed i cui risultati non sono corrispondenti alle finalità previste;

se corrisponda al vero che la PAN S.p.A. dispone di un parco di auto che girano per la città esclusivamente per portare a spasso consiglieri di amministrazione e dirigenti;

se corrisponda al vero che dal 1°07.2003 al 30.06.2004 sono stati spesi, per consulenze e collaborazioni varie, euro 480.000,00 e che altri euro 550.174,21 sono stati spesi per gettoni al Consiglio di amministrazione, al Collegio sindacale e per la vigilanza non si sa di che cosa;

se corrisponda al vero che la PAN S.p.A ha chiuso il bilancio 2003 con euro 1.500.000,00 di passivo, tanto da ricorrere alla ricapitalizzazione del capitale con apposito intervento finanziario della Regione Campania;

se corrisponda al vero che la necessità di tale ricapitalizzazione, avvenuta a novembre 2004, sia servita in particolare per colmare debiti fuori bilancio e per continuare a corrispondere dal 1°07.2004 euro 40.000,00 al mese per collaborazioni varie ed altri euro 46.604,02 mensili per spese generali;

quali siano i motivi che furono alla base del diniego, da parte dell'Assessore Regionale all'Ambiente, ad accettare le quote azionarie;

quale sia la reale ed attuale situazione finanziaria della società PAN;

attraverso quali strumenti di aggiudicazione (gara, licitazione privata, trattativa privata, ecc.) gli enti indicati in premessa, guarda caso la quasi totalità delle grandi amministrazioni pubbliche locali della Campania, abbiano affidato la gestione e/o la progettazione dei sistemi informatici, CED, *call center* o reti alla CID Software Studio srl di Massimo Palmieri;

quali siano «le straordinarie capacità» o le «protezioni» che ha la CID Software Studio srl per avere così, di fatto, il monopolio delle attività informatiche del Consiglio Regionale, dalla Giunta Regionale e dei grandi enti da essa dipendenti.

(4-09710)

FLORINO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso:

che il territorio della provincia di Napoli è da anni martoriato e mortificato dalla invasiva presenza della camorra;

che, negli anni '90, le gravi carenze e responsabilità omissive e collusive nell'azione della magistratura e di apparati della Pubblica Amministrazione preposti a difendere lo Stato dalle crescenti aggressioni da parte della criminalità organizzata, che non esitava ad appropriarsi di ingenti flussi di denaro pubblico impiegato per la realizzazione di rilevanti appalti pubblici nelle regioni meridionali, sono state sottolineate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, diretta dal Procuratore Agostino Cordova che, con la sua opera, ha fortemente scalfito la fitta rete del sistema delle imprese della camorra;

che gli imprenditori collegati alla camorra, colpiti da provvedimenti giudiziari o gravati da inconfutabili indizi di colleganza con la cri-

minalità organizzata, stanno affinando sempre più le loro illegali tecniche elusive della normativa antimafia per rimpossessarsi del mercato degli appalti e dei subappalti pubblici;

che il nostro ordinamento giuridico include una legislazione nata per contrastare sul nascere i fenomeni di condizionamento ed ingerenze della criminalità nelle imprese incaricate di eseguire appalti per conto degli enti pubblici. E' una legislazione di prevenzione che è sostanzialmente finalizzata ad evitare il compimento di eventi delittuosi o criminali sul nascere. Tale normativa, nel nostro ordinamento, si colloca quale preventiva risposta dello Stato contro la sempre maggiore, prevaricante, invasiva azione del crimine organizzato che, pur di appropriarsi di commesse pubbliche, non esita, attraverso sofisticate e diaboliche operazioni societarie, a celarsi dietro imprese apparentemente «pulite» e, quindi, in possesso, in modo fittizio, dei requisiti per ottenere la certificazione antimafia;

che l'art. 1-*septies* del decreto-legge 629/82, convertito nella legge 726/82, approvata all'indomani degli efferati omicidi voluti dalla mafia di importanti uomini dello Stato, che insanguinarono la terra di Sicilia nell'anno 1982, conferisce ai Prefetti della Repubblica il potere di inviare alle stazioni appaltanti la cosiddetta informativa supplementare atipica. Questa informativa è fondata sull'accertamento di elementi i quali, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l'impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dall'art. 4, decreto legislativo n. 490/94, vuoi perché carenti di alcuni requisiti soggettivi o oggettivi pertinenti alle cause di divieto o sospensione, vuoi perché non integranti del tutto il tentativo di infiltrazione mafiosa. La stessa è priva di efficacia interdittiva automatica, ma consente l'attivazione degli ordinari poteri discrezionali di ritiro del contratto da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato, IV, 1° marzo 2001, n. 1148; Consiglio di Stato, VI, 14 gennaio 2002, n. 149; Consiglio di Stato, V, 24 ottobre 2000, n. 5710). Questa norma antimafia si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici ed indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale;

che i competenti e coraggiosi organi di Stato, applicando la predetta normativa di prevenzione, stanno contrastando efficacemente le ingerenze negli appalti pubblici da parte di pericolosi clan camorristici i quali, per eludere la normativa antimafia, tentano di assumere l'amministrazione «di fatto» di imprese di copertura, mediante prestanome, propri familiari oppure mediante repentine trasformazioni degli assetti societari delle stesse imprese;

che dalla consultazione del sito Internet della «Giustizia amministrativa» è possibile verificare che, di recente, i provvedimenti di prevenzione antimafia per contrastare la camorra, adottati nei confronti di soggetti notoriamente collegati alla criminalità organizzata, vengono resi inefficaci dalla I Sezione del TAR della Campania con controverse e contraddittorie decisioni;

che sui gravi effetti prodotti dalle singolari decisioni del TAR della Campania si può richiamare, solo a titolo esemplificativo, la sentenza n. 200518714 dell'8/11/2005, con la quale è stata annullata l'informativa antimafia 1-*septies* del decreto-legge 629/82 che la Prefettura di Napoli aveva emesso per impedire che l'Impresa G.E.S.A.P. di proprietà della famiglia Napolitano, con stretti collegamenti familiari con il camorrista Fiore Napolitano e collegamenti imprenditoriali con il camorrista Domenico Romano, più volte condannato per associazione mafiosa e per reati previsti dalla legislazione antimafia, potesse acquisire ingenti somme di danaro pubblico provenienti da appalti assunti con procedure di dubbia legittimità;

che l'interrogante ha in più occasioni esaminato sentenze e procedimenti giudiziari della magistratura napoletana nei quali vengono riportati fatti e vicende riguardanti componenti della famiglia Napolitano di Saviano, grosso centro dell'*hinterland* napoletano, confinante con il territorio del Comune di Nola. I fratelli Napolitano vengono indicati dai collaboratori di giustizia Carmine Alfieri e Pasquale Galasso come la mente imprenditoriale del sanguinario e potente gruppo criminale capeggiato dallo stesso Carmine Alfieri di Nola, la cui eredità criminale è stata successivamente acquisita dal clan camorristico denominato «Fabbrocino». La posizione verticistica del Napolitano Fioravante di Nola, condannato per associazione mafiosa, e dei suoi due fratelli, secondo gli atti giudiziari esaminati ed in particolare quelli riferiti alla cosiddetta operazione «Maglio», avrebbe permesso all'impresa, dagli stessi controllata, di ottenere da personaggi politici e istituzionali risultati collusi con il clan Alfieri di Nola appalti in amministrazioni pubbliche proprio del territorio del Nolano, controllato da Carmine Alfieri;

che risulterebbe all'interrogante che nelle stesse vicende giudiziarie sembrerebbe coinvolto uno stretto parente di un componente del collegio giudicante della I Sezione del TAR della Campania che ha annullato, con la citata 200518714 dell'8/11/2005, l'informativa antimafia sul conto della G.E.S.A.P.;

che la sentenza n. 200518714 dell'8/11/2005 del TAR appare caratterizzata da aberranti, pretestuose ed infondate motivazioni che addirittura sono contrastanti con le stesse precedenti sentenze della medesima sezione del TAR della Campania, con le quali, in relazione a ricorsi concernenti informative 1-*septies*, cioè della stessa tipologia di quella annullata con la sentenza in argomento e per fattispecie del tutto analoghe a quelle oggetto della sentenza in questione, si affermava, in relazione alla natura dell'informativa 1-*septies*, che «trattasi di atto, in sé considerato, di comunicazione, con cui l'autorità statale si limita a trasmettere elementi che denotano il pericolo di collegamenti fra l'impresa e la criminalità organizzata, richiamando l'attenzione della competente autorità comunale sulla necessità di valutare, nell'ambito delle competenze proprie di quest'ultima, l'eventuale rilevanza di alcune circostanze soggettive. Esso, quindi, si configura come manifestazione di pura conoscenza, alla quale è estranea qualunque connotazione volitiva di tipo provvedimentoale e, quale

atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, è inidoneo a formare oggetto d'impugnazione giurisdizionale in via autonoma (TAR della Campania, I Sezione, n. 1624/05 Reg. Sen. del 26/1/2005). Inoltre la stessa Sezione del Tar della Campania ha in più occasioni ribadito che «l'informativa prefettizia 1-septies ha natura e portata non provvedimentale in seno al procedimento che qui rileva» (TAR della Campania, I Sezione, n. 1170/05 Reg. Sen. del 3/2/2005 e n. 19716/04, Reg. Sen. 15/12/2004);

che la sentenza n. 200518714 dell'8/11/2005, in netto ed inspiegabile contrasto con le stesse citate sentenze del TAR della Campania, conferisce all'informativa 1-septies adottata sul conto della G.E.S.A.P. natura provvedimentale e, sulla base di motivazioni a giudizio dell'interrogante pretestuose, ne dispone l'annullamento;

che sembra, quindi, di dubbia motivazione la sentenza n. 200518714 dell'8/11/2005 che ha favorito i fratelli Napolitano, soggetti legati a potenti organizzazioni criminali, personaggi istituzionali nonché un importante politico del Nolano che, con detta sentenza, avrebbe inteso preconstituire le condizioni per inficiare gli elementi posti a motivazione dello scioglimento degli organi della ASL NA 4 presso la quale la G.E.S.A.P. ha ottenuto un lucroso appalto;

che le decisioni giurisdizionali del TAR della Campania, come quelle oggetto della sentenza n. 200518714 dell'8/11/2005, scervra da decisioni, frutto di libero convincimento, incidono a giudizio dell'interrogante negativamente sulle coraggiose iniziative di lotta alla camorra intraprese dalle forze dell'ordine, favorendo le condizioni per la criminalità organizzata di gestire appalti di opere e servizi pubblici;

che il livello etico e il senso delle istituzioni sembrano all'interrogante del tutto assenti nelle funzioni giurisdizionali esercitate da alcuni giudici della I Sezione del TAR,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in merito a quanto esposto in premessa;

quali siano i loro intendimenti in merito all'esigenza di attivare, nelle competenti sedi, le opportune iniziative per far svolgere indagini patrimoniali tese ad individuare eventuali soci occulti della società G.E.S.A.P. e per accertare se questa società abbia effettuato illeciti pagati di «tangenti» celandoli con fittizie operazioni di spesa;

se non si intenda istituire un'apposita commissione di indagine per accertare se presso la I Sezione del TAR della Campania vi siano state forme di devianze o comunque di condizionamento che abbiano inciso negativamente sulla imparzialità e sul libero convincimento dei giudici.

(4-09711)

BOBBIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in data 19 novembre 2005 il quotidiano «Il Mattino» riportava, con grande evidenza, una notizia relativa all'avvenuto ritrovamento, presso un deposito comunale della città di Castellammare di Stabia, di centinaia di fascicoli giudiziari;

che l'articolo riferiva che gli atti in questione erano completamente abbandonati e totalmente privi di custodia, in condizioni di grave deterioramento e costantemente esposti alla possibilità di sottrazione fraudolenta;

che i locali dove sono stati rinvenuti i fascicoli sono in condizione di totale abbandono e sono adibiti inoltre a deposito comunale per la raccolta di materiale di risulta e di mobilio oggetto di sequestro da parte della Polizia municipale;

che è ad opinione dell'interrogante assolutamente inammissibile ed inaccettabile che atti giudiziari siano stati ritrovati nelle condizioni suddette ed in un contesto sottratto non solo alla custodia di personale giudiziario, ma perfino alla custodia di altra pubblica amministrazione;

che gli uffici giudiziari di Castellammare di Stabia dipendono dal Tribunale di Torre Annunziata e sono allocati in immobili di pertinenza comunale,

l'interrogante chiede di sapere quali urgentissime iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di chiarire in ogni suo aspetto la suddetta vicenda e di accertare ogni responsabilità per la stessa, con specifico riguardo all'individuazione dell'autorità che abbia disposto il suddetto spostamento o delle gravi omissioni che lo possano aver reso possibile.

(4-09712)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'esecutivo di maggioranza del Comune di Cardito (Napoli) ha approvato di recente una manovra urbanistica di edilizia residenziale privata nella totale inosservanza alla legge urbanistica, trattandosi di variante al Piano regolatore; l'*iter* avrebbe dovuto prevedere il rispetto delle norme e leggi che regolano varianti sul territorio;

che appena approvata la delibera, con sommo gaudio di imprenditori presenti in Consiglio e, a quanto consta all'interrogante, collusi con la criminalità, sono state rilasciate numerose licenze edilizie, una di queste sulla strada statale Sannitica, con la costruzione di un parco residenziale per familiari – soci di un Consigliere regionale della Campania e di uno comunale;

che la licenza edilizia in questione ha sbloccato una concessione ferma da quindici anni per la presenza nel sito dell'attraversamento di cavi dell'alta tensione;

che, a quanto risulta all'interrogante, nel Comune di Cardito sembra instauratosi un apparato politico-affaristico con rilascio delle licenze ai soli cittadini che si avvalgono di ditte e tecnici riconducibili ai Consiglieri comunali della maggioranza;

che, all'epoca dei fatti in premessa, il capo dell'U.T.C. del Comune di Cardito dichiarò che non avrebbe mai firmato concessioni edilizie, ma poi, sostituito da un architetto assunto con contratto a tempo determinato, le licenze sono state rilasciate;

che nei comuni dell'*hinterland* napoletano i grandi interessi della criminalità organizzata sono orientati prevalentemente al settore dell'edilizia, con notevole pervasività negli Enti locali;

che risulta all'interrogante di una avviata indagine della Stazione dei Carabinieri di Crispano (Napoli) con numerose informative inviate alla Procura della Repubblica di Napoli,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, una volta accertati i fatti in premessa riportati, intenda adottare;

se non ritenga opportuno verificare se per l'espletamento e l'affidamento del servizio relativo alla mensa scolastica il Comune di Cardito abbia richiesto alla Prefettura di Napoli l'informativa antimafia;

se risulti che per la ditta in questione non sia stata di recente, in un altro Comune sciolto per condizionamento camorristico, emanata una interdittiva antimafia.

(4-09713)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica ha espresso una forte protesta per la grave riduzione del 37% dei finanziamenti destinati al settore AFAM, riduzione che impedirà di realizzare le finalità di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione artistica sancite dalla legge 508/99;

la protesta appare all'interrogante del tutto fondata,

si chiede di sapere se non si ritenga, nella discussione ulteriore del disegno di legge finanziaria in Parlamento, di promuovere l'accrescimento delle risorse destinate al settore AFAM per rilanciare un'attività di grande prestigio e professionalità.

(4-09714)

SCARABOSIO, SCOTTI, SAMBIN, MANFREDI, FALCIER. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 3-02120).

(4-09715)

LONGHI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato che:

circa due anni or sono il Presidente della Giunta regionale ligure annunciava in pompa magna che il Governo aveva deciso di collocare a Genova l'Istituto italiano di tecnologia (IIT);

il presidente Biasotti aveva individuato quale sede l'ex manicomio di Quarto, non prendendo in considerazione che quella indicazione contrastava con la legge Basaglia;

l'attuale presidente Burlando ha indicato quale sede idonea un immobile di proprietà dello Stato sito in località Morego;

attualmente la procedura di bando per la scelta dei primi 20 ricercatori è congelata in quanto al decreto del Governo, firmato dal Presidente

del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia, manca la firma del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Letizia Moratti;

risulta all'interrogante che fonti ben informate sostengono che il ministro Moratti vorrebbe togliere l'IIT a Genova per portarlo a Milano o, in alternativa, sarebbe intenzionata a scomporre l'IIT lasciando a Genova la robotica e trasferendo a Milano la piattaforma di ricerca di neuroscienze e nanobiotecnologie,

si chiede di sapere:

se la decisione di indicare Genova quale sede dell'IIT fosse soltanto il tentativo di aiutare elettoralmente Biasotti a vincere le elezioni regionali;

se si cerchi di percorrere la stessa procedura per tentare di far vincere le prossime elezioni comunali alla probabile candidata a Sindaco di Milano, Letizia Moratti;

perché il Governo non metta gratuitamente a disposizione del Comune di Genova l'immobile di Morego, indicato come sede dell'IIT;

se il ministro Moratti abbia la forza di condizionare le scelte del Presidente del Consiglio dei ministri.

(4-09716)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 887^a seduta pubblica del 20 ottobre 2005, a pagina 39, titolare l'annuncio relativo al *Doc. XXVII*, n. 21, come segue: «Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, trasmissione di documenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 900^a seduta pubblica del 16 novembre 2005, a pagina 22, nell'intervento del senatore Bordon, alla penultima riga del quarto capoverso, eliminare le parole: «(lo ricordava ieri il presidente Mancino)».